

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Lotta all'evasione e compliance fiscale: la legge di Bilancio 2021 cambia prospettiva - pag. 2
- Cooperative: ritenuta al 12,5% sui ristorni, anche deliberati prima del 2021 - pag. 5
- Carta d'identità elettronica per l'accesso ai servizi telematici delle Entrate - pag. 7

## LAVORO E PREVIDENZA

- Decontribuzione Sud: tredicesima mensilità parzialmente esclusa dal beneficio? - pag. 15
- Potere di disposizione: un boomerang per le aziende non in regola? - pag. 18
- Over 50, disabili, beneficiari di NASpl e reddito di cittadinanza: quando spettano i bonus assunzioni - pag. 21

## BILANCIO &amp; CONTABILITÀ

- Terzo Settore: la rendicontazione sociale nel non profit - pag. 25

## FINANZIAMENTI

- Bonus pubblicità per imprese e professionisti al 50% anche nel 2021-2022 - pag. 26

## IMPRESA

- Fondi di investimento esteri: come cambia il regime fiscale per dividendi e plusvalenze di fonte italiana - pag. 30
- Digital twin: come misurare le performance dell'azienda che vorremmo con le simulazioni - pag. 32
- Recovery Plan: definiti i drivers delle riforme anche per imprese e lavoro - pag. 34

## IN EVIDENZA

## Decontribuzione Sud: tredicesima mensilità parzialmente esclusa dal beneficio?

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Introdotta dal decreto Agosto, nell'ambito della disciplina di emergenza Covid-19, la decontribuzione Sud ha trovato conferma "a lungo termine" nella legge di Bilancio 2021. Obiettivo dichiarato del legislatore è garantire i livelli occupazionali nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna). L'INPS è intervenuta con il messaggio n. 72 del 2021 nel quale si chiarisce che la Decontribuzione Sud può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 - dicembre 2020. Una interpretazione che i Consulenti del Lavoro non ritengono condivisibile. Qual è l'impatto reale sul costo del lavoro per le aziende?

La **Decontribuzione Sud** è una misura, introdotta dal decreto Agosto, destinata ad intervenire sul **costo del lavoro** in modo da ridurre l'incidenza in favore dei datori di lavoro che impiegano lavoratori subordinati nel Mezzogiorno, entrata in vigore a partire dal mese di ottobre 2020.

L'INPS ha già provveduto a regolamentarne la disciplina con la circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, mentre soltanto con il messaggio n. 72 del 2021, l'Istituto è intervenuto ad affrontare il tema delle **modalità di calcolo** dei contributi



## Potere di disposizione: un boomerang per le aziende non in regola?

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)

Il decreto Semplificazioni 2020 ha rafforzato il potere di disposizione degli ispettori del lavoro a maggior garanzia dei diritti dei lavoratori e, in generale, della legalità dei rapporti di lavoro. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per sciogliere i dubbi interpretativi, con la nota n. 4539 del 2020, elenca le fattispecie delle violazioni commesse dai datori di lavoro e per le quali è il personale ispettivo può emettere un verbale di disposizione. L'elenco, seppure non esaustivo, restituisce l'immagine dell'ampiezza del nuovo potere ispettivo che inevitabilmente aumenta i rischi per le aziende non in regola di essere sanzionate.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni con legge n. 120/2020).

**Leggi anche Potere di disposizione degli ispettori del lavoro: rischi e sanzioni per le aziende**

A dire la verità, più che di modifiche si deve parlare di completa riscrittura dell'articolo 14, che ha permesso l'ampliamento



**Fisco**

Meno accertamenti, più persuasione

## Lotta all'evasione e compliance fiscale: la legge di Bilancio 2021 cambia prospettiva

di Andrea Bongi - Dottore commercialista e pubblicista

Nel 2021 la lotta all'evasione fiscale diventa in larga parte "psicologica". La legge di Bilancio 2021 istituisce infatti uno specifico fondo per la fedeltà fiscale, alimentato dalle maggiori Entrate derivanti dalla compliance fiscale. Al contempo, attraverso cashback e lotteria degli scontrini, l'Esecutivo spinge sempre più sul conflitto di interessi fra le parti contrapposte di ogni transazione economica. Non viene prevista, né risulta essere allo studio, alcuna nuova tipologia di accertamento o selezione dei contribuenti; solo alcune disposizioni antievasione, limitate a specifici settori e a particolari tipologie di operazioni. Si tratta di un cambio di passo o della dichiarazione di resa definitiva dello Stato contro l'evasione fiscale? Forse è presto per dare una risposta.

La **legge di Bilancio 2021** (art. 1, commi da 2 a 7, legge n. 178 del 30 dicembre 2020) istituisce il **fondo per la fedeltà fiscale**. Le risorse necessarie ad alimentare tale fondo, si legge espressamente nel comma 4, saranno costituite dalle maggiori Entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, la **compliance fiscale**. Segue poi un meccanismo, piuttosto complesso, per stimare tali risorse sulla base delle relazioni annuali sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, la cui analisi non interessa ai fini del nostro ragionamento.


Ciò che invece merita di essere sottolineato è che per la prima volta il legislatore, anziché ascrivere nella legge di Bilancio maggiori Entrate relative alle attività di contrasto all'evasione fiscale, rivelatesi spesso effimere, ha preferito dare rilevanza ai maggiori incassi

che possono essere stimati come frutto dell'**attività di persuasione** e di **facilitazione all'adempimento** da parte dei contribuenti. Attività, quest'ultima, intensificata con crescente intensità da parte dell'Amministrazione finanziaria negli ultimi anni.

Si tratta di un **cambio di prospettiva** che non può certo passare inosservato.

I dati più recenti indicano infatti che negli ultimi anni le attività ascrivibili alla compliance fiscale sono notevolmente cresciute. Per comprendere tale fenomeno basta considerare l'evoluzione delle **lettere di compliance** che l'Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti per stimolarli all'adempimento spontaneo.

Gli ultimi dati disponibili, contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 sono i seguenti:

**FIGURA 4.A.II.1: COMUNICAZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA COMPLIANCE. ANDAMENTO 2015-2019**

Il grafico evidenzia come - dal 2015 al 2019 - il numero delle **comunicazioni di irregolarità** inviate ai contribuenti sia **cresciuto in maniera esponenziale** passando dalle circa 500.000 comunicazioni del 2015

agli oltre due milioni del 2019.

Dietro a questa crescita ci sono ovviamente specifici provvedimenti normativi di supporto. Non è un caso, infatti, che all'interno delle comunicazioni di

irregolarità, la “parte del leone” sia rivestita dalle comunicazioni di anomalia sulle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’art. 4 del D.L. n. 193/2016.

Alla crescita esponenziale delle comunicazioni di compliance nell’ultimo quinquennio si contrappone invece una **decrescita, costante**, del numero di **accertamenti effettuati** dall’Agenzia delle Entrate.

Segno evidente che il **cambio di passo** operato dalla

legge di Bilancio 2021 era già in atto da diversi anni. Gli ultimi dati disponibili contenuti nella relazione annuale della Corte dei Conti ci dicono che nel quinquennio 2015-2019 il numero di accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate è sceso di circa 100 mila unità, passando dai 631.985 accertamenti del 2015 ai 531.711 del 2019 (-16,5% circa).

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  
(NUMERO DI INTERVENTI ESEGUITI)

ATTIVITA'	2015	2016	2017	2018	2019
Accertamenti Imposte dirette- IRAP- IVA- REGISTRO	631.985	781.240	591.805	585.065	531.711

Se le **due tendenze** sopra evidenziate dovessero continuare anche nei prossimi anni - e la disposizione della legge di Bilancio 2021 sembra spingere proprio in tale direzione - ci potremmo trovare di fronte a uno scenario in cui il rischio di subire un accertamento sarà ridotto al lumicino, mentre l’azione continua e costante di **pressione psicologica** da parte del fisco sarà **elevata alla massima potenza**.

Difficile dire se ciò potrà essere sufficiente per ridurre a livelli più accettabili l’ammontare dell’evasione fiscale in Italia.

#### L’ampliamento del conflitto di interessi

Oltre all’azione psicologica finalizzata all’adempimento, il legislatore cerca di attenuare l’impatto dell’evasione fiscale accentuando il **conflitto di interessi** fra le parti contrapposte delle singole operazioni economiche.

Il concetto si basa sul fatto che se l’acquirente riceve un beneficio, diretto o indiretto, dalla circostanza che il suo acquisto sia correttamente certificato dal punto di vista fiscale, è assai probabile che la tentazione di non emettere fattura o scontrino tenda a ridursi.

Vanno in questa direzione le due operazioni che l’Amministrazione finanziaria sta portando avanti e che sono conosciute come **cashback** e **lotteria degli scontrini**.

Attraverso uno sconto sugli acquisti (cashback) e la possibilità di una vincita in denaro (lotteria degli scontrini) il fisco spera che i **consumatori italiani** siano i **primi guardiani antievasione** dissuadendo le controparti dal non certificare le singole operazioni.

Qualora l’esercente dovesse comunque mostrarsi reticente nell’emissione del documento fiscale, impedendo così al consumatore la partecipazione ad una delle due operazioni a premio, vi sarà infatti la possibilità di segnalare tale comportamento attraverso apposite funzionalità presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il successo delle due operazioni dovrà essere ovviamente valutato a posteriori. Nel frattempo, non si può non prendere atto che non esiste alcuna certezza sul fatto che ampliare il conflitto di interessi fra le parti sia un’arma sicura contro l’evasione fiscale.

I dati ci dicono che mentre in alcuni comparti tale esperimento ha dato risultati importanti - si pensi, tanto per fare un esempio pratico, al mondo delle **agevolazioni fiscali nell’edilizia** - in altri ha avuto minore capacità dissuasiva in chiave antievasione.

L’esempio di un settore in cui il conflitto di interessi è da sempre presente, senza che allo stesso si possano ascrivere concreti risultati in chiave antievasione, è quello degli oneri e delle spese che danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19%. Per molte di esse, infatti, il contribuente preferisce gli sconti, spesso ben più allettanti e immediati, proposti dal committente, contribuendo ad alimentare quella “**evasione consensuale**” che ha un’incidenza non certo trascurabile sull’ammontare complessivo annuo del sommerso fiscale.

#### Considerazioni conclusive

Alla luce delle considerazioni sopra esposte è possibile a questo punto ipotizzare che le novità in atto siano soltanto in parte una scelta strategica.

Concentrare le minori risorse umane di cui l'Agenzia delle Entrate dispone (ogni anno il numero del personale decresce di circa il 7%) su un minor numero di accertamenti appare infatti più una necessità che una scelta.

Sfruttare sempre di più le risorse tecnologiche e le informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione finanziaria, molte delle quali sono disponibili in tempo

reale, risulta essere la via prioritaria su cui puntare.

Le **attività di compliance** hanno sicuramente contribuito alla **crescita del gettito annuale**. In molti casi, però, più che combattere l'evasione esse hanno solamente **accelerato le procedure di riscossione** nei confronti di contribuenti comunque affidabili e in regola con gli adempimenti.

## Fisco

Legge di Bilancio 2021

## Cooperative: ritenuta al 12,5% sui ristorni, anche deliberati prima del 2021

di Stefano Baruzzi - Dottore commercialista

La legge di Bilancio 2021 integra la disciplina fiscale della tassazione dei ristorni delle cooperative: per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, infatti, le cooperative hanno facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,5% a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale, in luogo dell'attuale ritenuta del 26% all'atto della distribuzione. La stessa ritenuta può essere applicata anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, deliberate anteriormente al 1° gennaio 2021. L'agevolazione è prevista per i soci persone fisiche, ad esclusione degli imprenditori individuali e di coloro che detengono partecipazioni qualificate.

La **legge di Bilancio 2021** modifica la disciplina fiscale della tassazione dei **ristorni** delle **cooperative** prevedendo, in caso di attribuzione ad aumento del capitale sociale, la facoltà di applicare una **minore ritenuta** a titolo d'imposta pari al **12,5%**, ma in via immediata.

### La normativa attuale

L'art. 6, comma 2, D.L. n. 63/2002 ("Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative") allo stato dispone che le somme di cui agli articoli 3, comma 2, lettera b), legge n. 142/2001, e 12 del D.P.R. n. 601/73, destinate ad **aumento del capitale sociale, non concorrono** a formare il reddito imponibile ai fini delle **imposte sui redditi** e il valore della produzione netta dei soci ai fini **IRAP**.

La seconda parte del comma 2 stabilisce che le stesse somme, **se imponibili al momento della loro attribuzione**, sono soggette a imposta secondo la disciplina dell'art. 7, comma 3, legge n. 59/1992, ai sensi del quale la quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale (nei limiti dettati dal comma 1) non concorre a formare il reddito imponibile delle imposte dirette mentre il **rimborso del capitale è soggetto a imposta** a carico dei soli soci nel periodo d'imposta in cui è effettuato, fino a **concorrenza** dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o azioni.

Con la circolare n. n. 53/E/2002, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la tassazione all'atto della materiale erogazione, a restituzione della quota sociale, normalmente al recesso, sempre che, originariamente, i ristorni costituissero materia imponibile per il socio. L'art. 3, legge n. 142/2001 ("Trattamento economico del **socio lavoratore**") enuncia al comma 1 il principio che le cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore:

- un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non

inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine; o

- per i rapporti di lavoro non subordinati, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Il comma 2 prevede poi la possibilità, da parte dell'assemblea, di deliberare ed erogare trattamenti ulteriori:

- a) a titolo di maggiorazione retributiva, con le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2;

- b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di **ristorno**, in misura **non superiore al 30%** dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante:

- **integrazioni** delle retribuzioni medesime,
- **aumento gratuito** del capitale sociale sottoscritto e versato (in deroga ai limiti dell'art. 24, D.Lgs. n. 1577/1947),
- **distribuzione gratuita** delle azioni di partecipazione cooperativa.

L'art. 12, D.P.R. n. 601/1973 dispone poi che per le cooperative e i loro consorzi sono ammesse in **deduzione** dal reddito le **somme ripartite tra i soci** sotto forma di **restituzione** di parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di **maggior compenso** per i conferimenti effettuati e che tali somme **possono** essere imputate ad **incremento delle quote sociali**.

### Cosa prevede la legge di Bilancio 2021

L'integrazione prevista dalla legge di Bilancio 2021 sancisce che, per le **somme attribuite ad aumento del capitale sociale** nei confronti di **soci persone fisiche**, la cooperativa ha **facoltà** di applicare, previa delibera assembleare, la **ritenuta del 12,5% a titolo d'imposta** all'atto della loro attribuzione a capitale sociale, con la precisazione che tra i soci persone fisiche non sono compresi gli **imprenditori individuali** né i detentori di **partecipazione qualificata**.

Tale facoltà si esercita con il versamento della ritenuta, entro il 16 del mese successivo al trimestre solare in cui è avvenuta la delibera.

---

**Nota bene**

La legge di Bilancio 2021 consente di applicare la **ritenuta del 12,5%**, con le medesime modalità e termini, anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale **deliberate anteriormente** all'entrata in vigore della legge di Bilancio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

---

La Relazione Illustrativa alla legge di Bilancio 2021 ricorda che i **ristorni** costituiscono il caratteristico **vantaggio mutualistico**, quale forma di destinazione degli utili propria delle cooperative, che essi sono attribuiti ai soci in proporzione agli scambi mutualistici intrattenuti con la cooperativa nell'esercizio a integrazione dei redditi già corrisposti al socio (cooperative di lavoro o di produzione) o quale restituzione di parte

dei costi sostenuti dal socio per gli acquisti (cooperative di consumo).

La Relazione conclude sottolineando come la novella preveda che, sui ristorni attribuiti ad aumento di capitale della cooperativa, quest'ultima abbia la **facoltà** di applicare la ritenuta ridotta (del 12,5%) a titolo d'imposta.

Tale possibile nuovo trattamento va posto a raffronto, da un lato, con l'attuale aliquota impositiva a carico del socio (**26%**), dall'altro con la circostanza che il **momento impositivo** viene **anticipato** all'atto dell'attribuzione del ristorno ad aumento del capitale sociale, anziché al momento della distribuzione di quest'ultimo (in forza del regime di **sospensione** di cui all'art. 6, comma 2, D.L. n. 63/2002). La Relazione Tecnica formula la previsione di un aumento del gettito netto dal 2021 al 2026, in misura decrescente, e di una diminuzione a partire dal 2027.



Fisco

Dal 13 gennaio 2021

## Carta d'identità elettronica per l'accesso ai servizi telematici delle Entrate

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

A partire dal 13 gennaio 2021 i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, fruibili nell'area riservata, sono disponibili anche agli utenti persone fisiche la cui identità digitale è autenticata tramite la carta di identità elettronica (CIE). Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 8160 del 12 gennaio 2021. Gli intermediari potranno usare i servizi ai quali risultino autorizzati anche per i propri assistiti (cassetto fiscale delegato, consultazione delle fatture); analogamente, gli utenti che abbiano già sottoscritto una convenzione per la consultazione delle banche dati per eseguire visure, ricerche catastali ed ispezioni ipotecarie, potranno consultarle anche se identificati con la CIE.

Anche chi non dispone delle credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione o di SPID potrà accedere all'area autenticata dei rispettivi siti internet tramite la CIE, la **Carta d'Identità Elettronica**.

**Entra con CIE: cos'è**

“**Entra con CIE**” è il **nuovo sistema di autenticazione** previsto dal Codice dell'amministrazione digitale al quale l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in collaborazione con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Sogei, hanno aderito per consentire sempre di più l'utilizzo dei **servizi online**, senza la necessità di andare allo sportello.

Nello specifico, l'art. 64, comma 2-*nonies* del **Codice dell'Amministrazione Digitale** prevede che l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

Questo nuovo modo di autenticarsi ai servizi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione appare ancora più utile nell'attuale contesto emergenziale, che richiede lo sviluppo di tutte le soluzioni possibili per l'accessibilità ai **servizi digitali**. In particolare, “**Entra con CIE**” consente a chi è in possesso della Carta di Identità Elettronica di autenticarsi ai servizi online abilitati con diverse modalità:

- “**Desktop**”: l'accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il “Software CIE”.

- “**Mobile**”: l'utente accede al servizio mediante uno smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app “CIE ID” e con lo stesso effettua la lettura della CIE.

- “**Desktop con smartphone**”: l'accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente

utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app “Cie ID”.

**Nuove modalità di accesso dal 13 gennaio**

Con il provvedimento n. 8160 del 12 gennaio 2021, per cui è stato anche acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia delle Entrate ha previsto importanti novità in merito alle modalità di **accesso ai Servizi telematici**.

A partire **dal 13 gennaio 2021** i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, fruibili nell'area riservata, sono disponibili anche agli utenti persone fisiche la cui identità digitale è autenticata tramite la propria carta di identità elettronica (CIE).

Il provvedimento specifica che l'**accesso all'area riservata** da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche avviene per il tramite degli incaricati.

Laddove l'utente risulti designato a operare sui servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, in nome e per conto di un **soggetto giuridico**, una volta identificato e autenticato all'area riservata tramite CIE, può scegliere di operare per quest'ultimo.

Quindi, in altre parole, gli **intermediari** potranno usare i servizi ai quali risultino autorizzati anche per i propri assistiti (come **cassetto fiscale delegato, consultazione delle fatture**); analogamente, gli utenti che abbiano già sottoscritto una convenzione per la consultazione delle banche dati per eseguire visure, ricerche catastali ed ispezioni ipotecarie, potranno consultarle anche se identificati con la CIE.

L'utilizzo dei servizi per i quali è necessario possedere **specifici requisiti** sarà consentito con l'autenticazione tramite CIE solo agli **utenti** (direttamente o tramite i loro incaricati) **già registrati** e che abbiano preventivamente ottenuto la **specificata abilitazione** (Entratel/Sister) secondo le procedure attualmente in essere e pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, la nuova modalità di accesso ai servizi telematici si affianca a quelle preesistenti, e,

analogamente a quanto previsto per **SPID**, garantisce agli utenti già censiti ai servizi telematici di poter operare sulla base delle autorizzazioni connesse al tipo di utenza già registrata.

La novità è molto importante, perché tutti i contribuenti che si identificano con **CIE** possono ottenere le credenziali (password e PIN code) associate al proprio profilo utente, utili per poter usare i **software** che l'Agenzia stessa mette a disposizione per l'assolvimento di specifici adempimenti, senza recarsi in un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

### Quali sono i servizi online delle Agenzie

I servizi online dell'Agenzia delle Entrate nel 2020 hanno registrato l'invio di 22 milioni di **730**, la registrazione di 3,7 milioni di **atti pubblici** e di contratti di locazione e l'invio di 500.000 **dichiarazioni di successione**.

Mediante questi servizi è possibile anche richiedere il **codice fiscale** e il duplicato della tessera sanitaria e comunicare l'IBAN per avere i rimborsi.

Inoltre, è possibile utilizzare i servizi relativi alla **fatturazione elettronica**, accedere alla **dichiarazione precompilata** e ad altri numerosi servizi.

Molto importante e sempre disponibile online è il **caschetto fiscale**, in cui è possibile verificare la propria posizione con il Fisco. Tanto che solo nel 2020 è stato consultato 42 milioni di volte.

Per quanto riguarda i servizi della **riscossione**, nel 2020, nonostante la sospensione delle attività di riscossione a partire dal mese di marzo, gli accessi all'area riservata sono stati circa 5 milioni.

Mediante questi servizi online, è possibile presentare richieste di **rateizzazione** ottenendo automaticamente il relativo piano di pagamento. È possibile, inoltre, controllare la presenza di cartelle, avvisi e lo stato dei pagamenti e chiedere di sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge n. 228/2012.

Tra l'altro, i contribuenti possono anche recuperare la **comunicazione** e i **bollettini della rottamazione** delle cartelle, attivare il servizio di alert per ricevere i promemoria delle proprie scadenze oppure pagare.

Tutti questi servizi online assumono un significato

importante, soprattutto con il perdurare dell'emergenza sanitaria.

In ogni caso i cittadini possono ricevere assistenza anche rivolgendosi al **Contact Center** di Agenzia delle Entrate-Riscossione al numero 06.0101, oppure utilizzando gli indirizzi di posta elettronica attivati dall'Agenzia appositamente per le situazioni urgenti.

### Cosa possono fare i professionisti

Anche scegliendo di autenticarsi con la **CIE**, se l'utente identificato è stato precedentemente **incaricato** da una impresa, da un professionista o da un ente non commerciale, oltre che per sé stesso, potrà scegliere di operare per il soggetto che lo ha incaricato.

In particolare, qualora l'utente identificato con CIE risulti già registrato ai servizi online delle Entrate, per esempio con un profilo da **intermediario fiscale** o da amministratore di condominio, o se ha sottoscritto una convenzione di servizio, potrà usare i servizi dedicati al proprio profilo.

Dal punto di vista dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, gli intermediari abilitati ai servizi Entratel potranno utilizzare la CIE per accedere anche a **Equipro**, la sezione del sito dedicata ai professionisti per gestire le posizioni dei propri clienti.

### Come si usa la CIE

La **carta di identità elettronica (CIE)** è uno strumento di identità digitale riconosciuto anche in Europa e si può richiedere alla scadenza della propria carta d'identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento presso il Comune di residenza o di dimora e rappresenta il nuovo formato di carta di identità che sta pian piano sostituendo quella cartacea.

La CIE è rilasciata con un **codice Pin di 8 cifre** che consente al cittadino di accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione e può essere usata anche per accedere tramite smartphone ad **IO**, l'**app** dei servizi pubblici.

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 12/01/2021, n. 8160



## Fisco

In corso di pubblicazione in G.U.

## Comuni delle regioni a statuto ordinario: la stima della capacità fiscale

Il Decreto concernente l'adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, emanato il 31 dicembre 2020, che è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 12 gennaio 2021. Nel complesso, la capacità fiscale 2021 per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario risulta pari a 25.626.247.595 euro. Rispetto alla stima della capacità fiscale utilizzata per il riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020, c'è una differenza positiva di 93 milioni di euro (0,4% del totale).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato in data 12 gennaio 2021 sul proprio portale il Decreto concernente l'adozione della stima della **capacità fiscale** per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, emanato il 31 dicembre 2020, che è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In particolare, il Decreto è stato emanato al fine di considerare i **mutamenti normativi** intervenuti e la variabilità dei dati assunti a riferimento delle singole componenti delle capacità fiscali stesse.

Ed è stato emanato a seguito dell'approvazione dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard in data 13 ottobre 2020 le metodologie e le elaborazioni relative alla **determinazione delle capacità fiscali** dei comuni.

Il documento presenta due allegati:

- nell'allegato A è indicata la stima della **capacità fiscale** per singolo comune delle regioni a statuto ordinario presente decreto;

- nell'allegato B è contenuta la relativa **nota tecnica**.

La nota tecnica mostra i risultati dell'aggiornamento della capacità fiscale per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario.

L'aggiornamento della capacità fiscale per il riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC) 2021 è stato effettuato in coerenza con i criteri di stima di cui alla Nota metodologica del 25 luglio 2017, adottata con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 novembre 2017 e alla successiva Nota metodologica del 20 settembre 2018.

La stima considera l'anagrafica dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario esistenti al primo luglio 2020 e include per la prima volta la stima relativa al

Comune di Mappano, istituito per scorporo di porzioni di territorio di alcuni Comuni limitrofi.

Nel complesso, la capacità fiscale 2021 per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario risulta pari a **25.626.247.595 euro**.

Occorre evidenziare che rispetto alla stima della capacità fiscale utilizzata per il riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020, c'è una differenza positiva di 93 milioni di euro (0,4% del totale).

La principale novità riguarda l'inclusione del gettito standard della **TASI** nella capacità fiscale **dell'IMU** per effetto dell'unificazione dei due tributi e della nuova disciplina dell'IMU prevista dalla L. di Bilancio 2020.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 31/12/2020,

Ministero dell'Economia e delle Finanze, allegato al decreto 31/12/2020,

## Fisco

Dal CNDCEC

## Aggiornamento professionale 2020 e 2021 dei revisori legali: crediti formativi entro il 31 dicembre 2022

In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per il conseguimento dei crediti formativi utili all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 sono stati prorogati al 31 dicembre 2022. Lo ha ricordato il CNDCEC con l'informativa n. 4 del 12 gennaio 2021, con cui ha fornito anche nuove informazioni in merito all'aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti, per cui gli eventi di formazione, ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali, consentiranno la maturazione dei crediti formativi nel rispetto del criterio 1 ora = 1 CFP.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 4 del 12 gennaio 2021 riguardante l'**aggiornamento** professionale dei **revisori legali** dei conti.

L'articolo 3, comma 7, del DL n. 183 del 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica da **COVID-19**, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per il conseguimento dei crediti formativi utili all'assolvimento

dell'obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021.

Il MEF, con un comunicato, ha reso anche noto che per l'anno **2021**, e fino a nuova determina, è confermato il programma annuale MEF adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 642668 del 12 maggio 2020.

Inoltre, il MEF riconosce validità alle docenze svolte nelle materie equipollenti nella misura 1 ora = 1 credito formativo. Le informazioni su tali crediti sono trasmesse dal Consiglio Nazionale al MEF con le stesse modalità adottate per il trasferimento dei crediti conseguiti per la partecipazione ai corsi.

Infine, nel rispetto della nuova **convenzione MEF-CNDCEC**, a decorrere dal 1° gennaio 2021:

- i crediti formativi acquisiti dai revisori legali non iscritti negli albi del CNDCEC attraverso le attività formative organizzate dagli Ordini non saranno più riconosciuti equipollenti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo posto a carico dei revisori legali;

- gli eventi di formazione di cui all'art. 1, comma 5 del Regolamento FPC, ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali, consentiranno la maturazione dei crediti formativi nel rispetto del criterio **1 ora = 1 CFP**.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 12/01/2021, n. 4

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Trasferimento immobili in costruzione: il Covid-19 non consente la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori

Con riferimento agli immobili in costruzione, ai fini della fruizione delle agevolazioni 'prima casa', il termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile non è riconducibile tra i termini oggetto di sospensione ai sensi dell'articolo 24 del DL n. 23 del 2020. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 39 del 12 gennaio 2021, con cui ha specificato che la norma citata riveste carattere di natura eccezionale e come tale di stretta interpretazione, non estensibile oltre i casi in essa considerati.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 39 del 12 gennaio 2021 in tema di agevolazioni 'prima casa' in costruzione e termine di conclusione lavori.

L'agevolazione per l'acquisto della '**prima casa**' trova applicazione anche per i trasferimenti derivanti da atti di successione e donazione, ai sensi dell'articolo 69, commi 3 e 4, della L. n. 342 del 2000, che dispone che le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR n. 131 del 1986.

Ai sensi della predetta disposizione, quindi, la **tassa-zione agevolata** si applica, limitatamente alle imposte ipotecaria e catastale, anche nel caso in cui si acquisti la 'prima casa' per donazione o per successione mortis causa.

Come chiarito con circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E, le agevolazioni 'prima casa' si applicano anche nel caso di trasferimento di **immobile in corso di costruzione**, in presenza dei requisiti previsti dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, sempreché l'immobile sia classificabile nelle categorie catastali da A/2 ad A/7.

Con riferimento agli **immobili in costruzione**, è stato chiarito che le agevolazioni spettano anche per i trasferimenti di immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell'abitazione non di lusso. Si tratta di immobili in costruzione che, ultimati, siano riconducibili ad una categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9. Poiché la norma agevolativa non prevedeva un termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile, con la citata circolare è stato chiarito che la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione non può essere differita sine die e che il contribuente, al fine di conservare l'agevolazione, debba dimostrare l'ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell'atto.

Tale termine è stato fatto coincidere con il termine di decadenza per l'accertamento dell'imposta di registro di cui all'articolo 76 del TUR, cui rinvia l'articolo 60 del d.lgs. 346 del 1990.

Nel caso di specie, si ritiene che il suddetto termine non sia riconducibile tra i termini oggetto di **sospensione** ai sensi dell'articolo 24 del DL n. 23 del 2020, che prevede i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della L. n. 448 del 1998, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Tale norma, infatti, riveste carattere di natura eccezionale e come tale di stretta interpretazione, non estensibile oltre i casi in essa considerati.

Come chiarito con circolare 13 aprile 2020, n. 9, i termini oggetto di **sospensione** sono i seguenti:

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa".

E' infine sospeso il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12/01/2021, n. 39

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

# Dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata: quando non si considerano

## da paradiso fiscale

Non si considerano provenienti da un paradiso fiscale i dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata che corrispondono a utili "formati" in annualità in cui la società estera era considerata a fiscalità ordinaria, secondo le regole vigenti nel medesimo periodo di "formazione" dell'utile. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 38 del 12 gennaio 2021. Pertanto, ai fini dell'individuazione del regime fiscale dei dividendi che saranno distribuiti attingendo dalle riserve pregresse di utili è necessario comprendere se gli utili (che si sono formati in capo alla Società) siano qualificabili o meno come dividendi provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata.

Con la risposta n. 38 del 12 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale degli **utili** distribuiti da una **società estera** a una persona fisica residente in Italia.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), l'applicazione del regime fiscale dei **dividendi** agli utili di fonte estera è condizionata all'assimilazione delle azioni estere a quelle italiane prevista a norma dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir, in presenza della indeducibilità della relativa remunerazione in sede di determinazione del reddito nello Stato estero della società distributrice.

Ciò premesso, l'articolo 47 del Tuir, che disciplina il trattamento fiscale degli **utili da partecipazione**, prevede un regime di tassazione differente dei dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia in relazione a partecipazioni detenute in società non residenti a seconda che essi provengano o meno da Paesi qualificabili come a fiscalità privilegiata.

In particolare, il comma 4 di tale disposizione stabilisce, relativamente agli utili percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa (nonché agli utili percepiti da persone fisiche titolari di imprese commerciali, in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 59 del Tuir), il concorso integrale alla formazione del reddito imponibile del socio residente degli utili provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, qualora non abbiano già concorso a formare il reddito imputato ai soci per trasparenza.

Su tali utili la **ritenuta alla fonte**, prevista dall'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, è operata a titolo d'acconto sull'intero importo delle remunerazioni, sempreché le partecipazioni non siano negoziate in mercati regolamentati.

Tali redditi andranno poi indicati dal contribuente nel quadro RL del Modello Redditi PF. Per quanto riguarda gli utili e i proventi equiparati di **fonte estera**

derivanti da soggetti residenti in Paesi che non sono considerati a regime fiscale privilegiato occorre evidenziare che, precedentemente alle modifiche operate dalla legge di bilancio 2018, gli stessi concorrevano parzialmente alla determinazione del reddito complessivo del socio (persona fisica residente).

Con la risoluzione n. 61/E del 2019, sono stati forniti i chiarimenti circa l'“applicazione del regime transitorio alle delibere di **utili di fonte estera**”. Con le modifiche recate dalla citata legge di bilancio 2018, è stata equiparata la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate a quelle non qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa.

A decorrere dal **1° gennaio 2018**, su tali utili è prevista la tassazione a titolo d'imposta con aliquota del 26 per cento, ai sensi del citato articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale equiparazione si applica anche agli utili e ai proventi equiparati di fonte estera derivanti da soggetti residenti in Paesi che non sono considerati a regime fiscale privilegiato.

Qualora tali utili non siano assoggettati a **ritenuta a titolo d'imposta** da parte di un sostituto o di un intermediario, gli stessi dovranno essere indicati dal contribuente nel quadro RM del Modello Redditi PF ed essere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

A tal fine occorre evidenziare che, non concorrendo tali redditi alla determinazione del **reddito complessivo** della persona fisica residente, non è previsto il riconoscimento del credito d'imposta sulle imposte pagate all'estero in via definitiva.

Pertanto, ai fini della corretta **tassazione dei dividendi** in esame, occorre individuare la relativa provenienza. La disciplina di riferimento per individuare i Paesi che rientrano nel novero di quelli a fiscalità privilegiata è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerose modifiche normative. Ciò ha comportato, in relazione ad utili maturati in determinati periodi di imposta, ma corrisposti in annualità successive, la possibile mancata coincidenza dei criteri di riferimento per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata in vigore alla data di maturazione degli utili in oggetto rispetto a quelli in vigore alla data di distribuzione degli stessi.

A partire dal periodo d'imposta 2019, i criteri di individuazione degli Stati o territori a **fiscalità privilegiata** sono contenuti nell'articolo 47-bis, comma 1, del Tuir, introdotto dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 142 del 2018, secondo il quale i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo

che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:

-nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;

-in mancanza del requisito del controllo, laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di **regimi speciali** che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.

Per completare il quadro normativo di riferimento, si ricorda che in base alla legge di bilancio 2018 ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917 del 1986, non si considerano provenienti da **società residenti** o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.

Queste disposizioni si applicano anche per gli **utili** maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

In altri termini, non si considerano provenienti da un **paradiso fiscale** i **dividendi** distribuiti da una società a **fiscalità privilegiata** che corrispondono a utili “formati” in annualità in cui la società estera era considerata a



fiscalità ordinaria, secondo le regole vigenti nel medesimo periodo di “formazione” dell’utile.

Ai fini dell’individuazione del regime fiscale dei dividendi che saranno distribuiti attingendo dalle riserve pregresse di utili è necessario comprendere, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, se gli utili (che si sono formati in capo alla Società) siano qualificabili o meno come dividendi provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata.

In particolare, sulla base di quanto previsto dalla citata legge di bilancio 2018, il contribuente è tenuto a verificare se nel **periodo di “formazione”** dell’utile la Società si qualifica residente in uno Stato a fiscalità ordinaria secondo le regole vigenti nelle rispettive annualità di imposta. In caso positivo, i dividendi ricevuti dal socio residente in Italia non si considerano provenienti da un paradiso fiscale e, come tali, non concorrono a formare il reddito complessivo in misura integrale, ma sono assoggettati ad imposizione con le modalità sopra evidenziate.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12/01/2021, n. 38

#### Fisco

Dall’Agenzia delle Entrate

## Imposta sui servizi digitali: chiusa la consultazione, circolare in arrivo

Si è chiusa la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento attuativo dell’imposta sui servizi digitali (ISD), con più di 40 contributi inviati da professionisti, associazioni di categoria e operatori. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 12 gennaio 2021. In ragione dei numerosi spunti ricevuti e nell’ottica di garantire la massima certezza applicativa, il provvedimento di attuazione sarà seguito da una circolare a cui verranno demandati i chiarimenti sugli aspetti più strettamente interpretativi che sono emersi.

Con una nota stampa del 12 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la chiusura della pubblica consultazione sullo schema di provvedimento attuativo dell’imposta sui servizi digitali (ISD).

**Leggi anche Digital tax con nuovi obblighi contabili**  
I **contributi inviati** da professionisti, associazioni di categoria e operatori relativi alla bozza di provvedimento attuativo dell’imposta sui servizi digitali,

introdotta dalla legge di Bilancio 2019, sono più di 40.

#### Cos’è l’imposta sui servizi digitali

L’imposta sui servizi digitali è un’imposta pari al **3% dei ricavi** derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni.

Questa imposta è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia.

Per quanto riguarda il **versamento dell’imposta**, questo avverrà a partire **dal 2021** in relazione ai servizi digitali prestati nel 2020.

#### Lo schema di provvedimento in consultazione

La bozza sottoposta a consultazione pubblica definisce le modalità di **determinazione della base imponibile** e dell’imposta, i **ricavi esclusi**, i **criteri di collegamento** con il territorio dello Stato e gli **obblighi contabili** connessi all’imposta sui servizi digitali, oltre alle modalità per il relativo versamento e per l’invio della dichiarazione annuale.

#### I prossimi step

Degli oltre 40 contributi pervenuti, circa la metà provengono da **professionisti e studi professionali** con attività internazionale, circa un terzo dalle associazioni di categoria rappresentative degli operatori e dei settori economici maggiormente interessati dall’applicazione dell’imposta e la parte rimanente dagli stessi operatori.

L’Agenzia ha già iniziato a vagliare tutti i contributi pervenuti e li ha resi disponibili sul sito istituzionale, ad eccezione di quelli per cui è stata espressamente richiesta la non pubblicazione.

In ragione dei numerosi spunti ricevuti e nell’ottica di garantire la massima certezza applicativa, il provvedimento di attuazione sarà seguito da una **circolare** a cui verranno demandati i chiarimenti sugli aspetti più strettamente interpretativi che sono emersi.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 12/01/2021

#### Fisco

Beni strumentali nuovi

## Bonus investimenti: pronti i codici per l’utilizzo in compensazione



Con risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione - tramite modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate - dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali previsti dalle leggi di Bilancio 2020 e 2021.

In base alla legge di Bilancio 2020, alle imprese che - a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) - effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un **credito d'imposta**, utilizzabile **esclusivamente in compensazione**".

Per consentire l'utilizzo in compensazione di tali crediti d'imposta, tramite modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 3/E/2021 ha istituito i **codici tributo**:

- **6932** - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019;
- **6933** - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019;
- **6934** - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019.

#### In sede di compilazione del modello F24

I codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".

La **legge di Bilancio 2021** riconosce:

- a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti (indipendentemente da forma giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa),
- che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato,

- a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero **entro il 30 giugno 2023** (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione),

un **credito d'imposta**, per il cui utilizzo - **esclusivamente in compensazione** - l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo:

- **6935** - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020;
- **6936** - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020;
- **6937** - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020.

#### In sede di compilazione del modello F24

I codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 13/01/2020, n. 3/E

## Lavoro e Previdenza

Conseguenze per le aziende

## Decontribuzione Sud: tredicesima mensilità parzialmente esclusa dal beneficio?

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Introdotta dal decreto Agosto, nell'ambito della disciplina di emergenza Covid-19, la decontribuzione Sud ha trovato conferma "a lungo termine" nella legge di Bilancio 2021. Obiettivo dichiarato del legislatore è garantire i livelli occupazionali nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna). L'INPS è intervenuta con il messaggio n. 72 del 2021 nel quale si chiarisce che la Decontribuzione Sud può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 - dicembre 2020. Una interpretazione che i Consulenti del Lavoro non ritengono condivisibile. Qual è l'impatto reale sul costo del lavoro per le aziende?

La **Decontribuzione Sud** è una misura, introdotta dal decreto Agosto, destinata ad intervenire sul **costo del lavoro** in modo da ridurre l'incidenza in favore dei datori di lavoro che impiegano lavoratori subordinati nel Mezzogiorno, entrata in vigore a partire dal mese di ottobre 2020.

L'INPS ha già provveduto a regolamentarne la disciplina con la circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, mentre soltanto con il messaggio n. 72 del 2021, l'Istituto è intervenuto ad affrontare il tema delle **modalità di calcolo** dei contributi sulla **tredicesima mensilità**?

Alle conclusioni interpretative cui è pervenuto l'Istituto si sono fortemente opposti i Consulenti del Lavoro che, sulla base di un'approfondita analisi normativa del 12 gennaio 2021 condotta dalla Fondazione Studi, hanno contestato l'**applicabilità** soltanto **parziale** dell'esonero alla mensilità aggiuntiva erogata a dicembre.

### Decontribuzione Sud: regole generali

La Decontribuzione Sud 2020, riconosciuta dal decreto Agosto per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, consiste nell'**esonero parziale pari al 30%** dal versamento dei contributi complessivi in favore dei **datori di lavoro privati, anche non imprenditori** o soggetti anche a partecipazione pubblica, con esclusione di quelli appartenenti al settore agricolo ed ai titolari di contratto di lavoro domestico, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per effetto della **legge di Bilancio 2021** (legge n. 178/2020) la misura dell'esonero è rimodulato nel tempo come segue:

- a) **30% fino al 31 dicembre 2025;**
- b) **20% per gli anni 2026 e 2027;**
- c) **10% per gli anni 2028 e 2029.**

---

**N.B.** L'agevolazione nella misura del 30% è già stata autorizzata dall'UE fino al 30 giugno 2021, mentre

---

per i periodi successivi sarà necessario attendere una nuova decisione ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione Europea.

### Leggi anche Decontribuzione Sud 2020 all'ultimo miglio. Ma la legge di Bilancio 2021 riapre la corsa

Per la legittima fruizione dell'esonero è necessario che il datore di lavoro svolga la propria attività presso una unità operativa sita presso le Regioni oggetto dell'incentivo: **Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna.**

Non è previsto alcun **teito di fruizione mensile**, ma va tenuto presente che **il beneficio non si applica:**

- al contributo dovuto al Fondo per l'erogazione ai lavoratori del settore privato dei **trattamenti di fine rapporto**;
- al contributo dovuto, ai **fondi bilaterali**, al **FIS** ed ai **Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano**;
- al contributo dello 0,30% in favore dei **Fondi interprofessionali** per la Formazione continua;
- al contributo per il Fondo di solidarietà del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali.

I requisiti di base richiesti dalla norma sono il possesso della **regolarità contributiva**, l'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle **condizioni di lavoro** ed il rispetto degli altri obblighi di legge;

E' inoltre richiesto il **rispetto degli accordi e contratti** collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### Indicazioni dell'INPS

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 72 dell'11 gennaio 2020 con cui ha fornito specifiche indicazioni interpretative con riferimento alla corretta applicazione del beneficio per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e relativamente alla **tredicesima**

**mensilità**, erogata nel **LUL di dicembre**.

I contributi dovuti su tale retribuzione differita, infatti, saranno **versati il prossimo 16 gennaio** e esposti nella **denuncia contributiva Uniemens** di competenza che i datori di lavoro dovranno trasmettere **entro il 31 gennaio 2021**.

L'Istituto basa le proprie conclusioni sull'assunto che la decontribuzione si applica ad uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell'esonero (ottobre 2020 - dicembre 2020), e come tale anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020. Tuttavia, puntualizza l'INPS, l'applicabilità è limitata esclusivamente ai **ratei maturati nel quarto trimestre** dello scorso anno, in corrispondenza del periodo di applicazione della decontribuzione introdotta dal decreto Agosto.

Ciò obbliga i datori di lavoro interessati, innanzitutto alla **rideterminazione dell'importo di beneficio spettante**, ma soprattutto a sostenere un **maggior costo** in termini di oneri contributivi. Tale maggior somma potrà essere restituita tramite esposizione nella denuncia di competenza del mese di gennaio 2021, indicando, all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", "AltreADebito", i seguenti elementi:

- "**CausaleADebito**": codice causale: "M317" che assume il significato di "**Restituzione quota eccedente esonero art.27 D.L. 104/2020**;
- "**ImportoADebito**": **importo da restituire**.

### Parere dei Consulenti del Lavoro

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nell'approfondimento del 12 gennaio 2021, puntualizzano il principio secondo il quale la disciplina della determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi (articolo 6, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314) prevede che le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione siano in ogni caso assoggettati a **contribuzione nel mese di corresponsione**.

L'obbligazione contributiva per la tredicesima mensilità? sorge dunque nel mese di dicembre, periodo nel quale deve essere corrisposta. Lo stesso INPS prevede infatti l'assoggettamento a contribuzione di tali somme nel mese di corresponsione in applicazione del c.d. **principio di cassa**. Oltretutto, l'eventuale erogazione in ritardo di queste somme rispetto ai termini stabiliti dalla legge o dal contratto, non comporta un differimento dell'obbligazione contributiva, che deve essere invece soddisfatta nel rispetto delle scadenze, pena l'aggravio degli accessori di legge. Sulla base di

tali presupposti, come evidenziato nella missiva che la Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, **Marina Calderone**, ha trasmesso al Presidente INPS, **Pasquale Tridico**, l'esonero contributivo previsto dall'articolo 27 del D.L. n. 104/2020 è pienamente applicabile all'intero **ammontare calcolato** e spettante ai lavoratori nel **mese di dicembre 2020**, poichè in tale mese sorge l'obbligazione contributiva.

Nella lettera a Tridico la Presidente Calderone sottolinea come la misura vada a colpire, per l'ennesima volta in questa pandemia, le **finanze degli imprenditori** e dei **lavoratori autonomi** che si vedono negato il diritto previsto dalla norma di versare contributi in misura ridotta.

### Effetti per le imprese

#### Esempi di calcolo della tredicesima (al netto dei ratei di CIG)

**60 ore di assenza** nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020

**Ore standard lavorabili** nei 12 mesi n. 40\*52 settimana = 2.080

**Retribuzione mensile** normale pari a (€ 1.234,52 / 2.080) x 60 = € 35,60

**Tredicesima** da corrispondere € 1.234,52 - € 35,60 = € 1.198,92

#### CONTRIBUZIONE DOVUTA SENZA

**DECONTRIBUZIONE** = € 1.198,92 / 100 \* 30,68 = € 367,82

#### DECONTRIBUZIONE SU TUTTI I RATEI DI TREDICESIMA 2020

Contribuzione complessiva dovuta su tredicesima 2020 = € 1.198,92 / 100 \* 21,47 = **257,40**

#### DECONTRIBUZIONE SUGLI ULTIMI 3 RATEI DI TREDICESIMA 2020

Rateo mensile di tredicesima: € 1.198,92 / 12 mesi = € 99,91

Contribuzione dovuta su tredicesima gennaio-settembre 2020 = € 899,19 / 100 \* 30,68 = 275,87

Contribuzione dovuta su tredicesima ottobre-dicembre 2020 (con decontribuzione) = € 299,73 / 100 \* 21,47 = 64,35

Totale contribuzione dovuta su tredicesima 2020 = € **340,22**

### Considerazioni conclusive

Sulla base dei dati raccolti nell'esempio di calcolo suesposto è possibile notare come l'applicazione soltanto parziale della decontribuzione determina la **riduzione del risparmio** in termini del costo del lavoro **dal 30%**

**all'8%**. Si tratta di una differenza, in termini di valore sia assoluto che percentuali, tutt'altro che trascurabile. Appare, dunque, a parere di chi scrive, di assoluta rilevanza una approfondita analisi di prassi, o meglio ancora un **ulteriore intervento di interpretazione autentica**, che possa disciplinare la questione in esame a

garanzia dei diritti del datore di lavoro e della finalità perseguita dallo stesso legislatore.

#### Riferimenti normativi

Fondazione Studi Consulenti del lavoro, approfondimento 12/0/2021

## Lavoro e Previdenza

Ambito di applicazione e casi pratici

## Potere di disposizione: un boomerang per le aziende non in regola?

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito [www.dotttrinalavoro.it](http://www.dotttrinalavoro.it)

Il decreto Semplificazioni 2020 ha rafforzato il potere di disposizione degli ispettori del lavoro a maggior garanzia dei diritti dei lavoratori e, in generale, della legalità dei rapporti di lavoro. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per sciogliere i dubbi interpretativi, con la nota n. 4539 del 2020, elenca le fattispecie delle violazioni commesse dai datori di lavoro e per le quali è il personale ispettivo può emettere un verbale di disposizione. L'elenco, seppure non esaustivo, restituisce l'immagine dell'ampiezza del nuovo potere ispettivo che inevitabilmente aumenta i rischi per le aziende non in regola di essere sanzionate.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la [nota 15/12/2020, n. 4539](#), ha fornito le prime indicazioni operative, al proprio personale ispettivo, in merito all'ambito di applicazione del **potere di disposizione** dopo le modifiche all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 124/2004, fatte dall'articolo 12-bis del **decreto Semplificazioni 2020** (Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni con [legge n. 120/2020](#)).

**Leggi anche** [Potere di disposizione degli ispettori del lavoro: rischi e sanzioni per le aziende](#)

A dire la verità, più che di modifiche si deve parlare di completa riscrittura dell'articolo 14, che ha permesso l'ampliamento degli **ambiti di applicazione** del potere di disposizione, con la finalità di semplificare l'utilizzo di tale potere e rafforzare la **tutela effettiva dei lavoratori** e, in generale, la legalità dei rapporti di lavoro.

L'Ente ispettivo era già intervenuto sull'argomento ([circolare INL n. 5 del 30 settembre 2020](#)), all'indomani della pubblicazione della legge di conversione del decreto legge n. 76/2020, che aveva inserito l'articolo 12-bis (Legge n. 120/2020).

### Nuovo potere di disposizione

La nuova formulazione dell'articolo 14, del Decreto Legislativo n. 124/2004, prevede la "possibilità", da parte dei soli ispettori del lavoro, di adottare la disposizione "in tutti i casi in cui le **irregolarità** rilevate in materia di **lavoro e legislazione sociale** non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative" introducendo un presidio sanzionatorio in relazione a tutti gli **obblighi normativi e contrattuali** per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione.

In pratica, la disposizione - secondo l'INL - vuole favorire, attraverso l'**ordine impartito dall'ispettore** del lavoro, il rispetto di tutte quelle norme che sono sprovviste di un presidio sanzionatorio.

### Ambito di applicazione

La disposizione potrà essere adottata in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale **non siano soggette** ad apposite **sanzioni penali o amministrative**, ossia in caso di mancata o errata applicazione di obblighi normativi e contrattuali.

In particolare, per quanto riguarda gli **obblighi contrattuali**, si dovrà fare riferimento sia alla **parte normativa** che a quella **economica del CCNL applicato**, anche di fatto, dal datore di lavoro. Dovrà essere, viceversa, esclusa, dalla valutazione ispettiva, la **parte obbligatoria** del CCNL. Così come dovrà essere esclusa l'applicazione, del potere di disposizione, nei casi di obblighi che trovano la loro fonte, in via esclusiva, in una scelta negoziale delle parti.

L'utilizzo della disposizione dovrà essere altresì omesso qualora l'adozione del provvedimento, pur consentita in astratto, determini in concreto possibili **effetti sfavorevoli nei confronti di altri lavoratori**.

D'altro canto, l'emissione di una **sanzione civile** non preclude l'applicabilità del provvedimento di disposizione.

L'applicazione è possibile anche in relazione a **comportamenti pregressi**, allorquando la condotta richiesta possa:

- materialmente sanare la violazione dell'obbligo;
- essere funzionale ad evitare la sua ripetizione nel futuro.

In tali casi l'ispettore del lavoro - unico estensore del potere di disposizione tra gli organi di vigilanza - dovrà, all'interno del verbale, indicare **un termine** entro il quale il datore di lavoro dovrà uniformarsi adottando tutte le prescrizioni impartite. Detto termine potrà variare e superare l'ordinario limite dei trenta giorni qualora vi sia una ragione legata alla natura della violazione.

Elenco (non esaustivo) di ipotesi applicative



Proprio per venire incontro ai dubbi interpretativi legati all'applicazione, o meno, del potere di disposizione, l'Ispettorato del lavoro fornisce, ai propri ispettori, un elenco non esaustivo di ipotesi applicative del provvedimento.

Queste le ipotesi per le quali è possibile applicare il potere di disposizione.

- **Omesse e infedeli registrazioni sul LUL** che non determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (esempio specifico: mancato aggiornamento contatore ferie, permessi, Rol, banca ore, allattamento, omessa iscrizione sul LUL dell'utilizzatore/distaccatario del lavoratore somministrato/distaccato) (articolo 39 del D.L. 112/2008 conv. con L. 133/2008)

- **Mancato pagamento delle indennità** previste per i casi di fruizione di **permessi** art. 33 legge 104/1992 e **congedo straordinario** ex art. 42, comma 5. D.Lgs. n. 151/2001;

- **Fattispecie discriminatorie**: la disposizione può essere impartita nell'ambito delle discriminazioni poste in essere con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), L. 300/70 (discriminazioni di natura sindacale-politica-religiosa-razziale, ecc.) e non anche nell'ipotesi cui alla lettera a) del medesimo articolo in quanto già penalmente sanzionata dall'art. 38 comma 1 L. 300/70;

- Disposizione che impone di adottare un **sistema di rilevazione delle presenze** (v. Sentenza Consiglio di Stato n. 5801/2015; Sentenza Corte di Giustizia europea C-55/18 del 14 maggio 2019) anche al fine di indicare sul LUL la precisa collocazione degli orari di effettiva prestazione in modo da consentire al personale ispettivo la verifica del rispetto delle prescrizioni della normativa, anche contrattuale, in materia di orario di lavoro (v. sentenze Tar Veneto ord. n. 585/2014; ord. n. 4226/2017; sent. n. 725/2017; sent. n. 347/2018; sent. n. 1341/2019);

- Disposizione utilizzata al fine di garantire la **veridicità dei dati comunicati al CPI** in tutte le fattispecie non assistite da sanzione (esempi: semplice annullamento di una comunicazione, variazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time, ecc.);

- Disposizione in ambito di **lavoro a tempo parziale** (mancata individuazione nel relativo contratto di lavoro delle fasce orarie o dei turni di lavoro e mancato rispetto delle previsioni contrattuali circa la collocazione oraria delle prestazioni dei part-time -il contratto risulta formalmente ineccepibile, ma il datore varia in continuazione gli orari dei part-time, al di là di quanto consentito dall'eventuale apposizione di clausole elastiche).

- Disposizione in ambito di **lavoro intermittente**: mancato rispetto tempi di preavviso contrattuali;

- Disposizioni in **ambito cooperativistico**: **1.** regolamento di cooperativa contenente clausole contrarie al disposto di cui all'art. 3 della L. 142/2001 in tema di trattamento retributivo dei soci lavoratori (es. mancato riconoscimento dell'integrazione a carico della cooperativa per la malattia, maternità...); **2.** mancato deposito del regolamento delle società cooperative; **3.** mancata previsione nel regolamento del CCNL cui riferirsi per il trattamento economico nel rispetto della previsione di cui agli artt. 3 e 6 legge 142/2001, nel caso di applicazione di un Ccnl "non comparativamente più rappresentativo" alla luce della recente sentenza della Cass. n. 4951/2019; **4.** mancato inserimento nel regolamento delle cooperative di previsioni in ordine all'integrazione conto ditta della malattia, maternità;

- Mancato rispetto della **rotazione dei lavoratori** da porre in **CIG** o in **CIG in deroga**;

- Violazione dei limiti legali relativi al **trasferimento** o al **distacco del lavoratore**, rispettivamente previsti dall'art. 2103 c.c. e dall'art. 30, comma 3, D.lgs. 276/2003, limitatamente alla finalità di evitare condotte discriminatorie, ritorsive o strumentali, senza intervenire su aspetti inerenti l'organizzazione aziendale;

- Esclusione della disposizione in relazione alle disposizioni del contratto applicabile (contratto comparativamente più rappresentativo) se non per la sola parte retributiva in relazione al settore cooperativo. Peraltro, ai sensi della circ. INL n. 9/2019, sulla scorta anche dei chiarimenti già forniti dal MLPS con interpelli n. 56/2008 e n.18/2012 e nota prot. n. 10565 del 1° luglio 2015, si potrebbe disporre l'applicazione del contratto collettivo dell'edilizia e dei connessi obblighi di iscrizione alla **Cassa edile** per le imprese che svolgano attività edile in via principale o prevalente;

- Disposizione su **parte economica** limitatamente alle ipotesi in cui siano coinvolti molti lavoratori, atteso che la diffida resta lo strumento privilegiato di tutela patrimoniale;

- In caso di disposizioni contrattuali che prevedano limiti al **lavoro domenicale** (vedasi art. 153 CCNL Commercio), la disposizione potrebbe stabilire che, nelle ipotesi di evidente squilibrio, le prestazioni di lavoro domenicale vengano equamente distribuite nel rispetto della previsione contrattuale sui carichi di lavoro;

- In caso di mancato versamento da parte del datore di lavoro delle **quote di TFR** maturate dal lavoratore che abbia aderito, ai sensi del D.Lgs. 252/2005, ai fondi di previdenza complementare;

- Riduzione del periodo di **apprendistato** sulla base

delle previsioni contrattuali;

- **Permessi per lavoratori studenti** (articolo 10, della L. 300/1970);
- **Congedi per la formazione**, previsti, e finalizzati al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro (articolo 5, della L. 53/2000);
- Diritto del lavoratore a **riposi, congedi o permessi** in occasione di **particolari eventi** (ad es. per motivi di studio, per matrimonio, per gravi motivi familiari, allattamento, operazioni elettorali, permessi ex L. 104/1992) contrattualmente previsti;
- Mancata concessione alle **lavoratrici madri del part-time post partum**, sebbene in presenza dei limiti percentuali di concessione fissati dal CCNL (D. Lgs. n. 151/2001 e L. n. 53/2000);
- Mancato rispetto dei **tempi di pausa - minimo 10 minuti** o secondo le modalità e la durata stabilite dai contratti collettivi di lavoro - oltre il limite di 6 ore giornaliere (articolo 8, del D.lgs. 66/2003);
- Disposizione impartita con riferimento alla fruizione delle **ferie "ad ore"** non consentita dalla legge o dalla contrattazione collettiva (riaccredito delle ferie concesse ad ore nel relativo contatore);
- Mancata formazione dell'apprendista salvo il caso in cui ciò non comporti un obbligo per il personale ispettivo di procedere alla riqualificazione del rapporto di lavoro, ai sensi della circolare MLPS n. 5/2013;
- Omessa **consegna del CUD**;
- Conservazione **rilevazioni presenze mensili** del personale dipendente occupato per la durata di 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, con obbligo di custodia nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003);
- In caso di violazione del **diritto di precedenza** è possibile adottare il provvedimento di disposizione laddove il datore di lavoro non abbia richiamato il diritto di precedenza nella lettera di assunzione di un lavoratore con contratto a termine, in violazione dell'art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015;
- Mancato assorbimento del personale già impiegato nell'appalto nei casi di **cambio appalto** in applicazione di clausola sociale o obbligo di legge;
- Disposizioni in materia di **smart working emergenziale**, nelle ipotesi di cui all'art. 21 bis e ter D.L. 104/2020 convertito in L. 126/2020;
- **Trasformazione del contratto da tempo**

**determinato** a tempo indeterminato per assenza di causali o per mancato rispetto del numero di proroghe o del periodo di stop and go e registrazioni sul LUL. Si ritiene possibile disporre la modifica della lettera di assunzione (art. 1, comma 1 lett c. D.Lgs. maggio 1997, n. 152) e la corretta elaborazione del LUL a far data dalla trasformazione (art. 10, comma 1 e 2, del Dlgs. n. 81/2015) qualora non siano applicabili sanzioni in ragione della insussistenza di effetti retributivi, previdenziali o fiscali legati alla errata elaborazione;

· Trasformazione del rapporto da full time in part time per lavoratori affetti da patologie oncologiche (art. 8, c.3, D.Lgs. n. 81/2015);

· Trasformazione del **contratto part-time** nelle ipotesi in cui nel contratto individuale non sia stata indicata la durata della prestazione, circostanza che può portare alla trasformazione in tempo pieno (art. 10, c.2, D.Lgs. n. 81/2015);

· Trasformazione da part time in full time nell'ipotesi di superamento della percentuale fissata dal CCNL;

· Assegnazione formale a **mansioni superiori**, in conseguenza della quale il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva;

· Adibizione formale del lavoratore a **mansioni inferiori**, al di fuori delle ipotesi derogatorie previste dall'art. 2103 c.c.;

· Art. 47 comma 1D.Lgs. n. 81/2015, prima di procedere alla **riqualificazione di un contratto di apprendistato** per carenze formative.

L'Ispettorato ricorda, infine, come il potere di disposizione del personale ispettivo, così come riscritto dall'articolo 12-bis, non deve andare a condizionare l'originario potere di disposizione relativo alla materia della "prevenzione infortuni" e relativo alle disposizioni di legge per le quali è previsto un "apprezzamento discrezionale" da parte del personale ispettivo (artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 520/1955), il quale, in tali ipotesi, continuerà a far riferimento alle procedure e alla modulistica in uso.

### **Modello di disposizione**

Di seguito si pubblica il modello di **verbale di disposizione** che dovrà essere adottato dagli ispettori del lavoro.

Preleva il modello

*Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza*

## Lavoro e Previdenza

Per i datori di lavoro

## Over 50, disabili, beneficiari di NASpl e reddito di cittadinanza: quando spettano i bonus assunzioni

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Riduzione dei contributi per i datori di lavoro che assumono lavoratori di età non inferiore a 50 anni, beneficiari della NASpl, lavoratori in CIGS, disabili, detenuti e internati, titolari del reddito di cittadinanza. Ed ancora agevolazioni contributive per le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono con contratti a termine per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo. Nell'ampio panorama delle agevolazioni contributive alle assunzioni, il 2021 preannuncia conferme e opportunità a favore imprese che vogliono assumere con contratti stabili.

Accanto alle nuove agevolazioni contributive, nel 2021 si rinnovano (con qualche importante novità) gli **incentivi c.d. strutturali**.

Passiamo in rassegna i **bonus previdenziali per i datori di lavoro** che incrementano l'organico aziendale nel 2021.

### Lavoratori over 50

I datori di lavoro che assumono con **contratto di lavoro dipendente**, anche a tempo determinato e in somministrazione, lavoratori di **età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi** (quindi da almeno 13 mesi) hanno diritto alla riduzione dei contributi pari al **50%** per la durata di:

- **12 mesi** in caso di assunzione a termine,
- **18 mesi** in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

L'incentivo, che spetta anche in caso di proroga del rapporto del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi, è riconosciuto anche per le **assunzioni in part-time** e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una **cooperativa di lavoro**.

L'assunzione, la proroga e la trasformazione devono realizzare un **incremento netto** del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

---

**N.B.** Le assunzioni di **donne lavoratrici over 50** effettuate nel biennio 2021-2022 seguono regole diverse. Per approfondire le novità della legge di Bilancio 2021, leggi [Assunzioni agevolate di donne, sportivi, agricoltori e al Sud tra novità e conferme](#)

---

### Lavoratori in NASpl

I datori di lavoro che assumono **a tempo pieno e indeterminato** i beneficiari della NASpl comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché le imprese di

somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione usufruiscono di un incentivo pari al **20% dell'indennità mensile** che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto.

La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli **aiuti de minimis**.

### Lavoratori in CIGS

In caso di assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori in **CIGS da almeno 3 mesi** (anche non continuativi), **dipendenti** da imprese beneficiarie dell'intervento di integrazione salariale **da almeno 6 mesi**, il datore di lavoro ha diritto ad una **riduzione dell'aliquota contributiva** da versare nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti dipendenti di aziende con più di 9 dipendenti (10%), per un periodo di 12 mesi.

Resta invariata la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori (9,19%).

L'agevolazione spetta ai datori di lavoro, incluse le società cooperative di produzione e lavoro, che:

- non hanno in atto **sospensioni del lavoro** per CIGS (salvo l'assunzione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori precedentemente sospesi o licenziati)
- non hanno abbiano effettuato **riduzioni di personale** nei 12 mesi precedenti;
- non hanno attuato operazioni di **trasferimento di azienda** con l'azienda ammessa alla sospensione.

Inoltre, al datore di lavoro è riconosciuto un **contributo mensile** pari al **50% dell'indennità di mobilità** che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo variabile in base all'età di quest'ultimo.

**Beneficiari dell'assegno di ricollocazione (bonus rioccupazione)**

Il datore di lavoro che assume lavoratori in CIGS beneficiari dell'assegno di ricollocazione ha diritto

all'esonero dal **versamento del 50%** dei contributi previdenziali a suo carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) nel limite massimo di importo pari a **4.030 euro su base annua** (annualmente rivalutato).

L'incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo e spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato.

Rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione anche i rapporti di apprendistato e i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L'agevolazione spetta per un periodo massimo di:

- **12 mesi**, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
- **18 mesi complessivi**, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e di trasformazione a tempo indeterminato.

#### Detenuti e internati

Alle imprese che hanno stipulato apposita convenzione con le Direzioni degli Istituti penitenziari e che assumono detenuti o internati spetta la riduzione del **95% del carico contributivo** complessivamente dovuto per l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato, di lavoro intermittente e alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione, anche a tempo parziale, non inferiore a 30 giorni.

Lo sgravio contributivo è ammesso nell'ipotesi di assunzione di detenuti e internati negli istituti penitenziari; ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, REMS nonchè condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno. Si ricorda che solo le **cooperative sociali** possono fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell'istituto penitenziario.

Il beneficio si applica per:

- i **18 mesi successivi** alla **cessazione dello stato detentivo** del lavoratore assunto, per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all'esterno;
- i **24 mesi successivi** alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.

**Sostituzione di lavoratori/lavoratrici in congedo**  
Le aziende con **meno di 20 dipendenti** al momento dell'assunzione del lavoratore, che assumono con contratti a termine per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (anche di maternità, paternità o parentale) hanno diritto allo **sgravio del 50% dei contributi** a carico del datore di lavoro.

La riduzione è applicabile nella stessa percentuale anche ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni contro gli infortuni sul lavoro

I benefici contributivi trovano applicazione fino al compimento di **un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore** in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Ai fini del rispetto del requisito dimensionale, nel numero vanno ricompresi i dirigenti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, quelli assenti benché retribuiti (es. malattia, gravidanza, ecc.) a meno che non vengano computati i sostituti, mentre i lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota, in proporzione alle ore lavorate nel mese da un lavoratore a tempo pieno e quelli intermittenti in proporzione alle giornate lavorate nel semestre precedente.

La "sostituzione" non implica necessariamente l'equivalenza delle qualifiche del sostituto e del sostituito, purché sia rispettata l'equivalenza oraria delle prestazioni.

#### Disabili

I datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione, compresi gli enti pubblici economici, che assumono lavoratori disabili hanno diritto ad un contributo la cui misura e durata variano in base al tipo di disabilità del lavoratore ed alla tipologia contrattuale instaurata tra le parti nel seguente modo:

- **70% della retribuzione mensile lorda imponibile** ai fini previdenziali per 36 mesi in caso di assunzione di disabili che hanno una riduzione della **capacità lavorativa** superiore al 79%;
- **35% della retribuzione mensile lorda imponibile** ai fini previdenziali per 36 mesi in caso di assunzione di disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
- **70% della retribuzione mensile lorda imponibile** ai fini previdenziali in caso di assunzione di **disabili intellettivi e psichici** che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per 60 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato ovvero nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, per tutta la durata del rapporto non inferiore a 12 mesi.

L'incentivo spetta a condizione che l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un

rapporto a termine) determini un **incremento occupazionale netto** rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

#### Assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza

L'impresa che assume, con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato, un beneficiario del reddito di cittadinanza ha diritto all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell'importo **mensile del Reddito di cittadinanza** spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione.

L'incentivo spetta ai **datori di lavoro privati** (quindi anche agricoli e studi professionali) - a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di "imprenditore".

La misura dello sgravio contributivo è pari all'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc fruito dal lavoratore assunto e, comunque, **entro il tetto di 780 euro mensili**.

La durata dell'esonero è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità di Rdc già godute dal neoassunto

fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità.

In caso di rinnovo l'esonero è concesso nella misura fissa di **5 mensilità**.

La fruizione del beneficio contributivo è, inoltre, subordinata al rispetto dell'incremento occupazionale netto del numero di dipendenti e l'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del «de minimis».

Se l'assunzione del beneficiario del Rdc riguardi un'attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al **Patto di formazione**, l'incentivo è attribuito, sempre in forma di sgravio contributivo,

- per metà del suo importo, con un tetto mensile di 390 euro, all'**Ente di formazione** accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale,

- per l'altra metà dell'incentivo, sempre nel rispetto del tetto mensile di 390 euro, dal **datore di lavoro** che assume il beneficiario del Rdc.

La durata dell'incentivo segue le regole generali, fatto salvo il periodo minimo di fruizione, stabilito, per questa tipologia di assunzioni, in sei mensilità, sia per il datore di lavoro che per l'Ente di formazione.

Il Patto di formazione può essere stipulato anche dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

Incentivi contributivi all'assunzione per il 2021	Riferimenti normativi
<b>Over 50</b>	Articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012
<b>Lavoratori in NASpI</b>	Articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012 (come da ultimo modificato dall'art. 35 comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2015)
<b>Lavoratori in CIGS</b>	Articolo 4, comma 3, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236
<b>Bonus rioccupazione -Beneficiari dell'assegno di ricollocazione</b>	Articolo 24-bis, Decreto Legislativo n. 148/2015 e legge n. 205/2017
<b>Detenuti e internati</b>	Legge n. 193/2000
<b>Sostituzione di lavoratori/lavoratrici in congedo</b>	Articolo 4, Decreto Legislativo n. 151/2001
<b>Disabili</b>	Articolo 13, legge n. 68/1999
<b>Assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza</b>	Articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019



## Lavoro e Previdenza

Dati 2020

## Rapporto CNEL: crisi occupazione giovani, donne e Sud

Sono particolarmente significativi i dati che emergono dal rapporto CNEL sul mercato del lavoro nel 2020: l'occupazione giovanile è tra le più colpite con 2 milioni di Neet, insieme a quella femminile dove quasi una donna su due è inoccupata. Inoltre, ad oltre 10 milioni di lavoratori, il 77,5% del totale, non è stato rinnovato il contratto a termine, con un aumento significativo della povertà e delle disuguaglianze, anche tra nord e sud Italia.

E' stato presentato il 12 gennaio 2021 il XII Rapporto Cnel sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva. Oltre al Presidente del Cnel **Tiziano Treu**, che ha introdotto l'evento, sono intervenuti **Nunzia Catalfo**, ministra del lavoro e delle politiche sociali, e **Stefano Scarpetta**, direttore per l'impiego, il lavoro e gli affari sociali dell'Ocse.

Il Rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, giunto alla XXI edizione, articolato in 18 capitoli, affronta i principali temi e i fenomeni sull'occupazione suddivisi in 3 sezioni: i lavori (I), le politiche del lavoro (II) e le relazioni industriali (III).

Nel Rapporto sono messi in luce i riflessi dell'impatto della **pandemia Covid-19** sul lavoro e sulle imprese, con un forte incremento del lavoro digitale e l'interdipendenza tra lavoro, salute e contesto ambientale.

### Beneficiari del Reddito di cittadinanza

A poco più di un anno e mezzo dall'introduzione della misura, i beneficiari che hanno presentato domanda per il **Reddito di cittadinanza** sono 1.220.734. Di questi, 1.025.124 hanno sottoscritto il patto per il lavoro: tra le caratteristiche di debolezza nella ricerca di uno stabile impiego è stato possibile individuare l'età superiore a 40 anni e i bassi livelli di istruzione.

Inoltre, più di un terzo dei beneficiari inoltre risultano essere privi di ogni esperienza di lavoro.

### Occupazione dei giovani

Nella fascia tra i 25 e i 34 anni la percentuale di **Neet** era pari a 23,1% nel 2008, mentre nel 2019 era salita a quota 28,9% a fronte di una media europea pari al 17,3%. La quota di ragazzi tra i 18 e i 24 anni che non hanno completato la scuola secondaria superiore (early leavers) è scesa nella prima parte del decennio scorso da oltre il 18% a valori attorno al 14%. Tra il

2015 e il 2019 sono 219.769 le istanze di assunzione confermate per i giovani Neet under 30 iscritti al programma Garanzia Giovani: il 57,9% ha riguardato uomini e il restante 42,1% le donne. L'86% dei rapporti incentivati ha una natura contrattuale stabile (tempo indeterminato e apprendistato) e il 14% riguarda rapporti di **lavoro a tempo determinato** (comprensivi delle proroghe). Le imprese complessivamente coinvolte sono oltre 115mila, con un rapporto di circa 1,87 rapporti incentivati per singola impresa.

### Occupazione delle donne

Rispetto al periodo precedente alla **pandemia Covid-19**, l'occupazione femminile si è ridotta di quasi 2 punti percentuali, mentre il calo per gli uomini si è attestato all'1%. La necessità di intensificare il ruolo genitoriale, in conseguenza della chiusura di scuole, ludoteche e altri ambienti ricreativi e di cura, hanno spesso imposto alle donne di rinunciare al proprio lavoro o alla ricerca di una occupazione.

### Lavoro nel Mezzogiorno

Attraverso gli **incentivi Occupazione Sud**, per il 2017, o l'Incentivo Occupazione Mezzogiorno, per il 2018, sono stati attivati circa 246mila contratti a tempo indeterminato, che rappresentano il 20,6% del totale di quelli attivati a tempo indeterminato, nello stesso periodo, nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

CNEL, XXII Rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva 12/01/2021

Bilancio  
CNDCEC

## Terzo Settore: la rendicontazione sociale nel non profit

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili comunica la pubblicazione del documento di ricerca n. 17 del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) dal titolo “Rendicontazione sociale nel non profit e Riforma del Terzo settore”, che vuole essere una riflessione teorica sul social reporting e dare indicazioni operative per Organizzazioni non profit e Enti del Terzo settore. L'obiettivo del documento di ricerca, è quello di delineare un confronto tra l'evoluzione normativa e lo stato dell'arte della rendicontazione sociale nel non profit e fornire indicazioni operative agli ETS per una efficace applicazione delle Linee guida ministeriali sulla rendicontazione sociale elaborate nell'ambito della Riforma.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, comunica la pubblicazione del **documento di ricerca n. 17** del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) dal titolo “**Rendicontazione sociale nel non profit e Riforma del Terzo settore**”, che vuole essere una riflessione teorica sul social reporting e dare indicazioni operative per Organizzazioni non profit e Enti del Terzo settore.

Il **Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS)** è un'associazione scientifica di carattere nazionale che può contare, allo stato attuale, su oltre cento soci, tra fondatori, sostenitori (tra cui il Consiglio nazionale dei commercialisti), Università ed Enti di ricerca, la cui missione principale è lo **sviluppo e la promozione della ricerca sulla rendicontazione sociale**, sugli strumenti e le prassi tramite i quali viene realizzata, sulle tematiche inerenti ai processi di gestione responsabile delle imprese, al fine di favorire la **diffusione** della responsabilità sociale nelle organizzazioni profit, non profit e pubbliche.

Il GBS, tenuto conto dell'importanza non solo sociale, ma anche economica di questo settore, ha ritenuto opportuno osservare sotto una nuova lente la realtà del non profit e attualizzare le proprie riflessioni in materia di **rendicontazione delle ONP** contenute nei propri standard e documenti di ricerca degli ultimi venti anni.

Lo studio è stato effettuato alla luce della riforma del Terzo settore, il cui impianto generale, delineato dal Codice del Terzo settore (CTS), si è “perfezionato”, sul fronte della rendicontazione sociale, con le

disposizioni contenute nei due decreti attuativi riguardanti, rispettivamente:

- la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore (ETS),
- i sistemi per la valutazione dell'impatto sociale degli ETS.

L'obiettivo del documento di ricerca, è quello di delineare un confronto tra l'evoluzione normativa e lo stato dell'arte della rendicontazione sociale nel non profit e fornire **indicazioni operative agli ETS** per una **efficace applicazione delle Linee guida ministeriali** sulla rendicontazione sociale elaborate nell'ambito della Riforma.

Il documento nella **prima parte** tratta genericamente della rendicontazione degli Enti del Terzo settore fornendo in particolare un cenno speciale alla distinzione, per queste organizzazioni, tra “**genere**” e “**specie**”.

Nella **seconda parte** il documento tratta **argomenti peculiari** rispetto ai quali si avanzano proposte e raccomandazioni per una calibrazione della rendicontazione (per il settore non profit in generale e per il Terzo settore in particolare) adeguata ai tempi e al ruolo che l'ordinamento attribuisce a queste organizzazioni.

Nelle **indicazioni operative** è contenuta una visione di un settore non profit in grado, sempre più, di concorrere all'interesse collettivo, di migliorare la propria efficienza, di eliminare alcune tipologie di rischio che la particolare natura delle organizzazioni non profit (in qualche misura) alimenta; quella di un settore più aperto di quanto già non sia, idoneo, sempre più, a combattere una doppia tendenza: la chiusura nel proprio “fortino morale” da un lato, la deferenza nei confronti degli altri tipi d'impresa dall'altro.

Il documento pone l'attenzione anche alla necessaria “**partecipazione dialettica**” degli stakeholder coinvolti in tali enti, che deve ricoprire in varie fasi del processo, **un ruolo attivo e necessario**, ruolo che nelle specifiche disposizioni inerenti la rendicontazione sociale (e complessivamente nell'impianto normativo della riforma) non risulta sufficientemente evidenziato: nelle ONP gli stakeholder devono avere un **ruolo attivo** fin dalla fase di definizione delle strategie e di verifica della loro attuazione.

*A cura della Redazione*

## Finanziamenti

Legge di Bilancio 2021

## Bonus pubblicità per imprese e professionisti al 50% anche nel 2021-2022

di Alberto Bonifazi - Esperto di finanza aziendale e analista finanziario

Anche per il biennio 2021-2022 il bonus pubblicità sarà concesso nella misura unica del 50% del valore assoluto degli investimenti pubblicitari effettuati. Viene confermata e prorogata la disciplina speciale prevista dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio. E' quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021 per sostenere il settore dell'editoria nell'attuale periodo di emergenza da Covid-19. L'agevolazione, prevista a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, sarà concessa entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno anno. L'incentivo potrà essere richiesto all'Agenzia delle Entrate, una volta stabiliti i termini per la presentazione delle domande.

La **legge di Bilancio 2021** (l. n. 178/2020) contiene, fra le misure previste, gli **incentivi** agli investimenti nel campo dell'**editoria** e dell'**informazione**. Infatti, per far fronte alla riduzione degli investimenti pubblicitari a causa della crisi Covid-19, la Manovra intende dare continuità al regime straordinario del **bonus pubblicità** previsto per il 2020 dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio, confermandolo **anche per il 2021 e il 2022**.

Ma facciamo ordine sul piano della cronologia degli interventi.

### Dal decreto Cura Italia al decreto Rilancio

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 il Governo, nell'ambito delle iniziative a sostegno dell'editoria, ha apportato alcune modifiche alla fruizione delle stesse - per la sola annualità 2020 e lasciando inalterate le regole attuative dell'incentivo - prima con il **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020)

e, successivamente, con il **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020), con ulteriori modifiche e rafforzamenti.

L'agevolazione statale viene erogata a favore di **imprese e lavoratori autonomi** (indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, ivi comprese le ditte individuali e le imprese artigiane) e di **enti non commerciali** (enti pubblici e privati no profit quali associazioni, fondazioni, etc.), sotto forma di **credito d'imposta** da utilizzarsi in **compensazione F24**.

L'obiettivo è incentivare gli investimenti pubblicitari sui giornali (cartacei e digitali), sulle emittenti televisive e radiofoniche (non più solo locali, come avviene a regime, ma anche nazionali) con lo scopo di accrescere le entrate.

In pratica si sostituisce il sussidio pubblico diretto all'editoria con l'investimento privato sostenuto da un'agevolazione statale (logica degli strumenti finanziari europei).

### "De minimis" o quadro temporaneo?

Anche per gli 2021-2022 il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al **limite** degli aiuti "**de minimis**" di cui ai regolamenti dell'Unione europea richiamati nella norma istitutiva (art. 57 bis del D.L. n. 50/2017), come confermato dal decreto Cura Italia e decreto Rilancio.

L'agevolazione, pertanto, **non rientra** tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01) con limite a 800mila euro (in sostituzione al "de minimis" con limite a 200mila euro).

Inoltre, si precisa che, per il regolare utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, tutti gli importi degli aiuti ottenuti, nell'ambito del sopra citato quadro temporaneo, devono essere considerati ai fini del calcolo del massimale di cui ai regolamenti europei sugli aiuti "de minimis".

Il decreto Rilancio aumenta per il 2020 il valore del bonus pubblicità, che viene concesso nella **misura unica del 50%** (in precedenza del 30% come disposto dal decreto Cura Italia) del valore di tutti gli investimenti effettuati (e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali), nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro stabilito ai sensi del comma 3 art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, che aveva istituito il credito

d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, introducendovi il nuovo comma 1-ter.

Più specificamente, lo **stanziamento di 60 milioni euro**, che finanzia il credito d'imposta, è destinato per 40 milioni agli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici e 20 milioni agli investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche.

Rimangono **escluse** dall'agevolazione le **spese**

sostenute per altre forme di pubblicità, come ad esempio quella sui **social media** o sui **banner on line**, i volantinaggi, la cartellonistica, etc.

### Novità della legge di Bilancio 2021

Tutto ciò premesso, con l'obiettivo di sostenere il settore dell'editoria nell'attuale periodo di emergenza sanitaria, la legge di Bilancio 2021 intende dare **continuità** al citato **regime straordinario** del bonus pubblicità previsto per il 2020 dal decreto Cura Italia e dal

decreto Rilancio, confermandolo anche per il 2021 e il 2022.

Questo significa - ribadendo quanto sopra a proposito del decreto Rilancio - che per il **biennio 2021-2022** il credito d'imposta sarà concesso nella **misura unica del 50%** del valore assoluto degli investimenti pubblicitari effettuati ("a regime", invece, è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati).

### Come si calcola l'agevolazione

La **base di calcolo** del credito d'imposta non si identifica più con il valore incrementale dell'investimento pubblicitario programmato nell'anno di riferimento rispetto a quello effettuato nell'anno precedente, bensì si identifica più semplicemente con il **valore dell'intero investimento pubblicitario** programmato ed effettuato nell'anno stesso.

L'agevolazione sarà concessa entro il **limite massimo di 50 milioni di euro** per ciascuno anno.

Alla copertura dell'onere finanziario si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse del "**Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**" (art.1 l. n. 198/2016) che, all'uopo, sarà incrementato di 50 milioni di euro sia per il 2021 che per il 2022.

Al Fondo affluiscono tutte le risorse statali destinate

alle diverse forme di sostegno all'editoria, nonché nuovi canali di finanziamento provenienti dall'extra gettito del canone di abbonamento alla televisione e dal gettito annuale di un contributo di solidarietà da parte dei soggetti previsti dalla stessa legge.

L'incentivo potrà essere **richiesto** all'**Agenzia delle Entrate**, una volta stabiliti i termini per la presentazione delle domande.

## Finanziamenti

Per attività commerciali o servizi al pubblico

## Contributo a fondo perduto centri storici: invio delle domande entro il 14 gennaio

Ultimi giorni per inviare le domande per il contributo per le attività nei centri storici. Possono fare richiesta i titolari di partita IVA alla data del 30 giugno 2020 che svolgono attività commerciale o di servizi al pubblico nelle zone A ed equipollenti dei capoluoghi di provincia e delle città metropolitane a grande vocazione turistica estera, che abbiano registrato una perdita di fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo tra giugno 2019 e giugno 2020. Tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° luglio 2019. L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'Iban indicato nell'istanza.

È iniziato il conto alla rovescia per presentare le **domande** per richiedere il **contributo** per le **attività nei centri storici**.

L'istanza, infatti, potrà essere trasmessa **fino al 14 gennaio 2021**.

La predisposizione e trasmissione delle richieste deve avvenire **esclusivamente in via telematica**, attraverso l'utilizzo di apposita procedura web messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi".

### Chi può presentare domanda

Il contributo previsto dall'articolo 59 del decreto Agosto (D.L. 104/2020) può essere richiesto dai soggetti **titolari di partita Iva** - attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell'istanza - che svolgono un'attività di **vendita di beni o servizi al pubblico** nelle zone A o equipollenti:

- dei **capoluoghi di provincia** che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti;

- delle **città metropolitane** che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.

L'elenco dei comuni con queste caratteristiche è consultabile in appendice alle istruzioni al modello di istanza, approvate con provvedimento 12 novembre 2020 del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 352471.

Per richiedere il bonus è inoltre necessario possedere almeno uno tra questi **requisiti**:

- **ammontare del fatturato** e dei **corrispettivi** ottenuto nel mese di **giugno 2020** negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopra indicati **inferiore ai due terzi** dell'analogo ammontare del

fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l'ambito territoriale di esercizio dell'attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all'intero territorio dei comuni predetti;

- **inizio dell'attività** in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire **dal 1° luglio 2019**.

### Importo del contributo

Il contributo riconosciuto sarà determinato **applicando una percentuale** alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:

- **15%** se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non **superano** la soglia di **400.000 euro**;

- **10%** se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono **compresi tra 400.000 e 1 milione di euro**;

- **5%** se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 **superano** la soglia di **1 milione di euro**.

Il contributo è comunque riconosciuto per un **importo minimo di 1.000 euro** per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

### Verifiche

Una volta trasmessa l'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate effettua una serie di **controlli formali** su alcuni dati presenti nell'istanza (per esempio, l'esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera). Se i controlli formali hanno **esito negativo**, viene rilasciata una "**ricevuta di scarto**".

Se i controlli formali hanno **esito positivo**, viene rilasciata una prima ricevuta che attesta solo la "**presa in carico**" dell'istanza per successivi controlli più approfonditi. Se, dopo aver inviato l'istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva fino al momento dell'emissione del mandato di pagamento. Dopo aver verificato l'esattezza e la coerenza dei dati comunicati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, il sistema dell'Agenzia emetterà:

- in caso di esito negativo, una "**ricevuta di scarto**";

- in caso di esito positivo, una seconda ricevuta che attesta l'"accoglimento" dell'istanza e l'esecuzione del mandato di pagamento del contributo sull'Iban indicato nell'istanza.



## Controlli

*A cura della Redazione*

L'**Agenzia delle Entrate** procederà al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di **accertamento sulle dichiarazioni** (articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA. Inoltre, indipendentemente dall'importo del contributo erogato, saranno effettuati specifici controlli per la **prevenzione** dei tentativi di **infiltrazioni criminali**: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate. Sempre sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle Entrate trasmette alla **Guardia di Finanza**, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di **recupero del contributo**, irrogando la **sanzione** prevista dall'articolo 13, comma 5, del D.lgs. n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di **indebita percezione di erogazioni** a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

- la **reclusione** da **6 mesi a 3 anni**;
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di 3 volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (Confisca).

## Restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, **restituendo spontaneamente** il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il **modello F24**, senza possibilità di compensazione (i codici tributo da indicare sono quelli istituiti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 37/2020).

## Impresa

Legge di Bilancio 2021

## Fondi di investimento esteri: come cambia il regime fiscale per dividendi e plusvalenze di fonte italiana

di Giuseppe Molinaro - Dottore commercialista in Roma

Per evitare una discriminazione sulla tassazione dei fondi di investimento esteri, rispetto a quelli nazionali, a partire dal 1° gennaio 2021 viene allineato il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, istituiti in UE ed in Stati SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia. E' quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021 per porre rimedio al contrasto con i principi comunitari previsti dal Trattato sul funzionamento dell'UE.

A decorrere dal 2021, agli **organismi di investimento collettivo del risparmio** (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo in conformità alla disciplina europea, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale l'OICR è istituito, non si applicano i prelievi alla fonte sugli utili percepiti.

Correlativamente, le **plusvalenze** e le **minusvalenze** realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della **legge di Bilancio 2021** (L. n. 178/2020), mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai predetti soggetti non concorrono a formare il reddito dei predetti OICR.

Tale modifica si rendeva necessaria per evitare una **discriminazione del trattamento fiscale dei fondi di investimento esteri**, rispetto a quelli nazionali, in relazione ai predetti proventi, come si dirà nel prosieguo.

### Il regime degli OICR italiani

Al riguardo, si ricorda che gli OICR istituiti in Italia, pur essendo ricompresi in linea di principio tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'art. 73 del T.U.I.R., non soggiacciono all'imposizione sui propri redditi (tra cui utili societari e plusvalenze) in quanto espressamente **esclusi** dall'applicazione delle **imposte sui redditi**, ai sensi del comma 5-quinquies del medesimo art. 73, a condizione che l'organismo collettivo, ovvero il soggetto incaricato della sua gestione, sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

Inoltre, i fondi, qualificandosi come soggetti "lordisti", salvo talune eccezioni, non subiscono alcuna ritenuta sui redditi di capitale percepiti.

Pertanto, ai dividendi distribuiti da società italiane a favore di fondi regolamentati istituiti in Italia **non si applica** la **ritenuta** di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973.

### Il previgente regime degli OICR UE e SEE

Fino al **31 dicembre 2020**:

i) i **dividendi** corrisposti da società residenti a favore di OICR esteri erano **soggetti a ritenuta alla fonte**, a titolo d'imposta, nella misura del **26%** ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973;

ii) le **plusvalenze** realizzate per effetto della vendita di partecipazioni in società residenti, erano imponibili ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. f) del T.U.I.R., salve le esclusioni ivi previste, relative all'esclusione delle plusvalenze su partecipazioni non qualificate in società quotate.

Era quindi **evidente una discriminazione** a danno dei fondi di investimento esteri.

La conseguente lesione delle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, era stata oggetto di **denuncia** alla **Commissione Europea** che aveva avviato un'iniziativa investigativa presso le competenti Autorità italiane (EU PILOT 8105/15/TAXU) volta a verificare - prima dell'avvio formale di una procedura di infrazione - la disponibilità ad adeguare spontaneamente la normativa interna per eliminare il **contrasto con i principi comunitari**. Disponibilità che poi si è concretizzata con la previsione in commento.

### Nuovo regime degli OICR UE e SEE

La legge di Bilancio 2021 allinea, quindi, il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da OICR di diritto estero, istituiti in UE ed in Stati SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia, **estendendo le esclusioni impositive** già previste per gli utili da partecipazione percepiti e per le plusvalenze realizzate dagli OICR istituiti in Italia derivanti dalle partecipazioni qualificate in società italiane.

In dettaglio, con la legge di Bilancio 2021, viene integrato l'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 che detta la disciplina della ritenuta operata dalle società a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, **non si applica**

più sugli utili corrisposti a:

- **OICR** di diritto estero istituiti negli **Stati membri dell'Unione europea** e negli Stati aderenti all'**Accordo sullo spazio economico europeo** che consentono un adeguato scambio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE ("Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - UCITS", che disciplina gli OICR che investono prevalentemente in valori mobiliari);

- **OICR non conformi alla direttiva UCITS**, il cui gestore sia soggetto a **forme di vigilanza** nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE ("Alternative Investment Fund Managers - AIFMD", che disciplina gli OICR cosiddetti "alternativi" che investono prevalentemente in attivi diversi dai valori mobiliari).

La novella normativa dispone altresì che le **plusvalenze e le minusvalenze** realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi OICR di diritto estero istituiti in conformità alle direttive UCITS e AIFMD, nel caso in cui il gestore sia sottoposto a vigilanza nel Paese in cui l'organismo è istituito, **non concorrono a formare il reddito**.

Per le altre tipologie di plusvalenze l'esclusione da imposizione è già attuata, in base alle previsioni dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 461/1997.

**Immodificato il regime degli OICR esteri, non UE e non SEE**

La novella legislativa prevede l'equiparazione agli OICR italiani solo ai fondi istituiti in altri Stati membri dell'Unione Europea o aderenti al SEE è presumibilmente da ascrivere al fatto che il procedimento europeo prima citato, avviato nei confronti dell'Italia, ha riguardato solo i fondi UE/SEE.

Quindi, permane un trattamento disallineato per

predetti proventi (dividendi e plusvalenze) di fonte italiana che continuano ad essere assoggettati ad imposizione in capo agli OICR esteri non UE e non SEE, nel nostro Paese.

Al riguardo, non si può escludere che anche tali OICR possano **reclamare una parità di trattamento** nella materia in esame, con gli OICR italiani, UE e SEE.

Atteso che la norma subordina l'esonero dei dividendi (e delle plusvalenze) alla condizione che i fondi esteri siano conformi alla Direttiva 2009/65/CE (**Direttiva UCITS**) o, in caso di fondi non conformi alla predetta direttiva, che il soggetto deputato alla gestione del dono sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (**Direttiva AIFMD**), il medesimo regime fiscale dovrebbe essere esteso a tutti quei fondi esteri istituiti in Paesi che garantiscono un **adeguato scambio di informazioni con l'Italia** che garantisca la possibilità di verificare che l'organismo non residente, stante le sue caratteristiche, sia qualificabile alla stregua di un organismo collettivo di investimento e che il suo gestore sia assoggettato a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria in tema di fondi armonizzati ovvero di fondi alternativi.

### Decorrenza

La norma in commento riguarda i dividendi percepiti e le plusvalenze realizzate a far data **dal 1° gennaio 2021**.

Tuttavia, la discriminazione del trattamento fiscale degli OICR collocati in UE e SEE era presente ab inizio, cioè fin dall'entrata in vigore del citato comma 5-quinquies dell'art. 73 e, pertanto, gli OICR UE e SEE potrebbero percorrere la via delle **istanze di rimborso** per chiedere l'eventuale rimborso dei prelievi tributari subiti, in contrasto con le previsioni del Trattato dell'UE.

## Impresa

Produttività aziendale

## Digital twin: come misurare le performance dell'azienda che vorremmo con le simulazioni

di Bruno Stefanutti - Ingegnere Elettronico - CPIM, CSCP, CLTD, SCOR-P - CEO Consept - APICS International Channel Partner

Gli strumenti di simulazione permettono di disegnare i flussi e i processi con funzioni di rappresentazione "formale" e grafica delle attività e di modellare i cambiamenti organizzativi ipotizzati, misurando come cambiano gli output in funzione dei nuovi input. In sostanza, è possibile simulare gli eventi e le loro conseguenze sui flussi dell'azienda e sugli indicatori di performance prima che quegli eventi accadano. Il "gemello digitale" permette di validare le decisioni prima di prenderle. E in un panorama di incertezza non è poca cosa.

Gli **strumenti software di simulazione** di processo sono oramai usciti dalla zona "accademica" e di sperimentazione per rappresentare dei veri e propri ausili alla revisione organizzativa dei **flussi aziendali**, consentendo di **misurarne le performance**.

Ogni ufficio/reparto aziendale è fatto di persone, prima che di processi; queste persone eseguono attività che, collegate tra loro anche grazie allo scambio di informazioni tradizionali e digitali, consentono di creare un processo strutturato che ha come obiettivo un certo output: un prodotto finito per la produzione, un ordine inserito a sistema per un ufficio commerciale, una fattura emessa per un ufficio amministrazione, etc.

Ma cosa accade se in quei processi cambiano le condizioni?

Cosa accade se riceviamo più ordini in un dato intervallo di tempo?

Cosa accade se introduciamo tecnologia in un dato punto di un flusso per velocizzare un certo processo, se l'organico di un reparto produttivo cambia oppure se viene richiesta più produzione in uno specifico arco di tempo?

### Il gemello digitale

Gli strumenti di simulazione permettono di disegnare i flussi delle attività e i processi con potentissime funzioni di **rappresentazione "formale"** e **grafica** delle attività e di **modellare i cambiamenti organizzativi ipotizzati**, misurando come cambiano gli output in funzione dei nuovi input; questi strumenti consentono, in sostanza, di simulare degli eventi e le loro conseguenze sui flussi dell'azienda e sugli indicatori di performance di questi flussi prima che quegli eventi accadano.

Il "gemello digitale" permette di validare le decisioni prima di prenderle; e in un panorama di incertezza non è poca cosa.

### Dall'input all'output

In termini generali, l'obiettivo di ogni processo aziendale è di trasformare gli input in output, per soddisfare i desideri del cliente; si ribadisce che la definizione di "**cliente**" è in questo contesto volutamente molto generica potendo essere descritta come "fruitore del bene o del servizio erogato": con questa definizione il cliente può essere anche una funzione aziendale a valle del processo e/o dell'attività che si sta esaminando. E allo stesso modo un fornitore potrebbe essere visto, in tutta generalità come una qualsiasi funzione aziendale che introduce degli input (anche in un'ottica ISO 9001:2000 questa semplice considerazione potrebbe essere abbastanza dirompente in un'azienda già certificata: i nostri "clienti e fornitori interni" rispondono veramente alle logiche di certificazione che abbiamo così fortemente espresso nei confronti del mondo esterno con il certificato ISO?).

Un processo viene stimolato con uno o più input, che "procedono" all'interno del processo stimolando a loro volta varie attività, a valore aggiunto e non; ogni attività viene presa in carico da una o più risorse. Alla fine del processo possiamo ottenere degli **output** in termini di **bene** o **servizio**, caratterizzati da parametri quantitativi: tempo di attraversamento, tempo di attesa, quantità prodotte, quantità immagazzinate, persone servite, ordini evasi, telefonate di contatto a buon fine, etc.

Tali parametri dipendono da come le attività del processo hanno svolto il loro compito in funzione delle risorse assegnate; l'**unità di flusso**, ovvero ciò che transita all'interno del processo (**flow unit**) può essere ad esempio una transazione bancaria, un paziente presso uno studio medico, un ordine cliente da inserire a sistema informativo, etc.

Con questa impostazione potremmo porci alcune importanti domande, tra le quali:

a. in media, quante flow unit attraversano il processo nell'unità di tempo?

b. in media, quanto tempo impiega una generica unità di flusso a terminare il processo?

c. in media, quante unità di flusso si trovano all'interno del processo in qualsiasi punto ed in qualsiasi momento?

Un **processo stabile** è un processo nel quale, in un intervallo di tempo sufficientemente lungo, il flusso entrante e il flusso uscente si equivalgono; chiaramente questa rappresenta la situazione ideale da raggiungere per evitare “colli di bottiglia” (flow unit in attesa di risorse libere) oppure “sovradimensionamenti” di processo (risorse in attesa di eseguire attività).

Ambedue le situazioni sono evidentemente da evitare nel percorso di raggiungimento dell'ottimizzazione dell'efficienza. E, quindi, la domanda è: come possiamo bilanciare un processo, cambiandone dinamicamente le caratteristiche al cambiare delle situazioni operative e mantenerlo, quindi, nelle condizioni di erogare i prodotti/servizi richiesti?

Se, ad esempio, gli ordini cliente sono previsti in aumento del 20%, dati i tempi di esecuzione delle attività e le risorse assegnate, saremo in grado di gestirli?

Quale sarà l'organizzazione ottimale che evita eventuali colli di bottiglia? E se, in un determinato ramo del processo, si introducesse automazione di quanto migliorerebbe il processo in termini di tempi di esecuzione e, quindi, di costo complessivo?

### Simulare i processi per prendere decisioni consapevoli

Ecco che il processo con questa **interpretazione dinamica** delle sue caratteristiche potrebbe diventare una “**entità interrogabile**”, al pari di quanto faremmo per ricavare, ad esempio, gli ordini di un dato cliente in un certo periodo di tempo oppure relativi ad una certa area geografica per prodotto acquistato, etc.; meglio ancora se l'interrogazione potesse basarsi su parametri variabili, come lo è la realtà che vuole rappresentare: in una parola, il **processo** deve poter essere **simulato** per potere prendere **decisioni consapevoli** su diversi scenari operativi senza necessariamente implementare prima nella realtà operativa detti scenari per testarne la resa.

Oggi, con la sempre maggiore disponibilità di **strumenti software di simulazione** dai costi relativamente contenuti, un tale approccio non solo trova immediata sintesi pratica, consentendo di affrontare l'analisi di processo in modo strutturato ed organico, ma diventa forse necessario: la possibilità di gestire veri e propri **scenari what if** diviene un'opportunità che il management dovrebbe considerare con attenzione nell'ottica

di un efficace controllo di gestione in senso lato.

La possibilità di **dare vita a un processo aziendale** misurandone **input**, **output** e **performance** secondo le metriche che l'azienda desidera monitorare e controllare consente di superare il paradosso delle rappresentazioni meramente grafiche e prive di dinamica del processo stesso che hanno portato, ad esempio, a un approccio alla certificazione di qualità ISO 9000 più formale che sostanziale da parte di molte piccole e medie aziende italiane. Il processo di certificazione sembra, infatti, per molte di esse essersi fermato alla “rappresentazione grafica” dell'azienda, scelta questa che ha consentito sì all'impresa di raccontarsi a sé stessa ed al mondo esterno rispetto alle linee guida descritte dalla norma, ma ha parimenti introdotto un approccio al problema “qualità” decisamente deformato e soprattutto “fisso” fino alla prossima verifica ispettiva.

In effetti, il raggiungimento della certificazione di qualità in quanto tale ha prevalso sul vero obiettivo da essa sotteso, cioè l'opportunità di raggiungere e ottimizzare nel tempo l'efficienza aziendale attraverso un **processo continuo di miglioramento**, che dovrebbe pervadere l'intera azienda soprattutto dopo l'ottenimento del certificato (**continuous improvement**).

Ecco allora un'altra opportunità concreta per vedere il vero frutto nell'investimento in qualità: trasformare i processi in entità vive, modificabili e interrogabili in grado di fornire output specifici in funzione di specifici input e cambiamenti nelle condizioni operative: il **gemello digitale** è la transizione da un disegno inanimato verso un'entità informativa utilizzabile strategicamente.

Non è più un sogno, ma una reale opportunità di miglioramento e di crescita del business.

---

**Arca EVOLUTION** è l'ERP Wolters Kluwer pensato per sostenere la crescita della produttività aziendale. Una moderna e affidabile soluzione software che consentirà di far fare all'impresa il salto che conta, automatizzando tutte le operazioni, integrando e rendendo più efficaci e funzionali tutte le aree e i processi aziendali, come quelli contabili, commerciali, logistici, produttivi, documentali.

**Arca EVOLUTION** pensa al tuo tempo e alla funzionalità massima della tua attività. Grazie a un'interfaccia intuitiva e facile e a un intero processo “disegnato” per il digitale, Arca EVOLUTION sta rivoluzionando il quotidiano di molte imprese. Inoltre, Arca EVOLUTION è flessibile e può essere personalizzato sulla base delle esigenze che possono anche cambiare nel corso tempo.

**Vuoi approfondire?** [Clicca qui](#)

---



## Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

## Recovery Plan: definiti i drivers delle riforme anche per imprese e lavoro

di Giuseppe Rocco - Esperto economico

Approvata dal Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2021 la proposta del Recovery Plan (Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR). Il Piano, inviato al Parlamento per acquisirne le valutazioni, mira ad attuare il programma Next Generation EU, varato dall'UE ad integrazione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 alla luce delle conseguenze della pandemia da COVID-19. L'azione di rilancio delineata dal Piano è guidata da obiettivi di policy e da interventi connessi ai 3 assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Quali misure saranno attuate per la crescita delle imprese e per lo sviluppo del mercato del lavoro?

Dopo una giornata ad elevatissima temperatura politica il Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2021 ha approvato, in una prolungata seduta notturna, la proposta di **#Next Generation Italia**, il **programma di investimenti** che il nostro Paese deve presentare alla Commissione europea, al più tardi il 30 aprile prossimo, nell'ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal **Covid-19**.

Il documento costituisce la base di discussione per il confronto con il Parlamento, le Istituzioni regionali e locali, le forze economiche e sociali, il Terzo Settore e le reti di cittadinanza, ai fini dell'adozione definitiva del Piano. Va ricordato che la **Commissione europea** avrà a disposizione poi 2 mesi per le sue valutazioni e per proporre al Consiglio Ecofin l'approvazione del Piano nazionale. Va evidenziato, con riferimento al molto discusso tema nelle settimane scorse della **governance del PNRR** il Governo, sulla base delle linee guida europee per l'attuazione del Piano, presenterà successivamente al Parlamento un modello di governance che identifichi la responsabilità della realizzazione del Piano, garantisca il coordinamento con i Ministri competenti a livello nazionale e gli altri livelli di governo, monitori i progressi di avanzamento della spesa.

### 3 assi strategici

Così come viene sottolineato, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza richiede una svolta italiana, nella programmazione e nell'attuazione degli investimenti, che segni una **discontinuità decisiva**. L'azione di rilancio del Paese delineata dal Piano è guidata da obiettivi di policy e interventi connessi ai 3 assi strategici condivisi a livello europeo, **digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale**. Si vuole costruire un "tempo nuovo" dell'economia e della società italiane, si rimarca, tracciando le sfide del futuro che debbono guidare la direzione e la

qualità dello sviluppo. La scarsa propensione all'innovazione del sistema produttivo e il basso livello di digitalizzazione della nostra economia e della nostra pubblica amministrazione sono tra le cause principali dei **deboli tassi di crescita economica** del Paese, si sottolinea, che a loro volta si riflettono nell'insufficiente tasso di occupazione femminile e giovanile e lo svantaggio dell'economia meridionale. Il PNRR allora, attraverso un approccio integrato e orizzontale, mira anche all'**empowerment femminile** e al **contrasto alle discriminazioni** di genere, all'**accrescimento delle competenze**, della capacità e delle **prospettive occupazionali dei giovani**, al **riequilibrio territoriale** e allo sviluppo del Mezzogiorno. Tali priorità non sono affidate a singoli interventi circoscritti in specifiche componenti, ma perseguite in tutte le missioni del PNRR.

### I nodi strutturali e le riforme da attuare

Il Piano intende poi intervenire sui fattori strutturali che impattano sull'insoddisfacente crescita italiana che è dovuta non solo alla debole dinamica degli investimenti, viene ricordato. I riferimenti sono alla dinamica demografica declinante e al **basso tasso di natalità**, alla **ridotta dimensione media delle imprese** e all'insufficiente competitività del sistema-Paese, al peso dell'**elevato debito pubblico**, a una incompleta transizione verso un'**economia basata sulla conoscenza**. Ciò è reso sempre più evidente dalle statistiche che riguardano i risultati del Paese nel campo dell'istruzione, dell'innovazione tecnologica e della produttività. Tali statistiche evidenziano significativi ritardi nei confronti dei principali partner europei, così come marcate disparità regionali, acuite dalla mancata **definizione dei livelli essenziali** delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Si guarda poi al **mercato del lavoro** dove gli impatti della crisi sono stati attutiti per il momento dalle misure varate dal Governo con particolare riferimento al

ricorso agli ammortizzatori sociali. Appare poi necessario migliorare la resilienza delle infrastrutture e potenziare il **sistema sanitario**.

Le linee di intervento e le politiche da attuare con il Piano sono accompagnate da riforme di contesto che, in sintonia con le Raccomandazioni al Paese da parte dell'Unione, mirano a rafforzare l'ambiente imprenditoriale, a ridurre gli oneri burocratici e a rimuovere i vincoli che hanno rallentato la realizzazione degli investimenti o ridotto la loro produttività. Il riferimento puntuale è alle riforme della giustizia, a quella fiscale, a quella del mercato del lavoro, alla promozione della concorrenza.

### Come si struttura il Piano

Il PNRR si articola prima di tutto in **6 Missioni** che rappresentano **aree "tematiche"** strutturali di intervento:

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. Istruzione e ricerca;
5. Inclusione e coesione;
6. Salute.

Le Missioni loro volta raggruppano **16 Componenti funzionali** che si articolano in **47 Linee di intervento** per progetti omogenei e coerenti.

### Risorse destinate e modalità d'impiego

Le risorse complessivamente allocate nelle sei missioni del PNRR sono pari a circa **210 miliardi di euro**. Di questi, 144,2 miliardi finanziano "nuovi progetti" mentre i restanti 65,7 miliardi sono destinati a "progetti in essere" che riceveranno, grazie alla loro collocazione all'interno del PNRR, una significativa accelerazione dei profili temporali di realizzazione e quindi di spesa.

Con il Piano il Governo intende massimizzare le risorse destinate agli investimenti pubblici, la cui quota supera il 70%. Gli incentivi a investimenti privati sono pari a circa il 21%. Impiegando le risorse nazionali del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 non ancora programmate, viene sottolineato, è stato possibile incrementare gli investimenti di circa 20 miliardi per nuovi progetti che comprendono ad esempio la **rete ferroviaria veloce**, la **portualità integrata**, il **trasporto locale sostenibile**, la **banda larga** e il **5G**, il **ciclo integrale dei rifiuti**, l'**infrastrutturazione sociale e sanitaria del Mezzogiorno**.

I singoli progetti di investimento, viene sottolineato nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, sono stati selezionati secondo criteri volti a concentrare gli interventi su quelli trasformativi, a maggiore impatto

sull'economia e sul lavoro. A tali criteri è stata orientata anche l'individuazione e la definizione sia dei "progetti in essere" che dei "nuovi progetti".

Per ogni missione sono indicate, inoltre, le riforme necessarie a realizzarla nel modo più efficace. Il **primo 70 per cento delle sovvenzioni** verrà impegnato entro la fine del 2022 e speso entro la fine del 2023. Il piano prevede inoltre che il **restante 30 per cento** delle sovvenzioni sarà speso tra il 2023 e il 2025. I prestiti totali aumenteranno nel corso del tempo, in linea con l'obiettivo di mantenere un livello elevato di investimenti e altre spese, in confronto all'andamento tendenziale. Nei primi tre anni, la maggior parte degli investimenti e dei "nuovi progetti" (e quindi dello stimolo macroeconomico rispetto allo scenario di base) sarà sostenuta da sovvenzioni. Nel periodo 2024-2026, viceversa, la quota maggiore dei finanziamenti per progetti aggiuntivi arriverà dai prestiti

### Le principali declinazioni su imprese e lavoro

Concentrando l'attenzione sulle misure che hanno un impatto più diretto sul sistema di impresa, si evidenziano in particolare gli obiettivi di favorire la **innovazione** e la **digitalizzazione delle imprese (Transizione 4.0)**, ivi comprese quelle del comparto editoria e della filiera della stampa, la realizzazione di reti ultraveloci in fibra ottica, 5G ed investimenti per il monitoraggio satellitare. In quest'ottica, gli **incentivi fiscali** inseriti nel PNRR sono riservati alle imprese che investono in **beni strumentali, materiali ed immateriali**, necessari ad un'effettiva trasformazione digitale dei processi produttivi, nonché alle attività di ricerca e sviluppo connesse a questi investimenti.

Si prevedono inoltre progetti per sostenere lo sviluppo e l'innovazione del **Made in Italy**, delle catene del valore e delle filiere industriali strategiche, nonché la crescita dimensionale e l'internazionalizzazione delle imprese, anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari a leva.

Si mira poi ad incrementare l'**attrattività del sistema turistico e culturale** del Paese attraverso la modernizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali, la formazione ed il potenziamento delle strutture ricettive attraverso investimenti in infrastrutture e servizi turistici strategici e il finanziamento dei progetti dei Comuni per investimenti su luoghi identitari sul proprio territorio.


Si vuole poi realizzare la **transizione verde ed ecologica** della società e dell'economia italiana coerentemente con il green deal europeo partendo dal conseguire una filiera agroalimentare sostenibile, aumentando la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e lo sviluppo di una filiera industriale in questo ambito,

inclusa quella dell'idrogeno, puntando all'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato con contestuale messa in sicurezza e digitalizzazione delle strutture.

Si vuole poi rafforzare il sistema della ricerca lungo le diverse fasi della maturità tecnologica, agendo in maniera sistemica sulla leva degli investimenti in R&S.

Per quel che riguarda il lavoro si intende procedere nella **revisione strutturale delle politiche attive**, nel rafforzamento dei **centri per l'impiego** e della loro integrazione con i servizi sociali e con la rete degli operatori privati; nella modernizzazione del mercato del

lavoro al fine di migliorare l'occupazione e l'occupabilità, soprattutto giovanile (attraverso l'apprendistato duale e il servizio civile universale), e in particolare dei **NEET**, delle **donne** e dei gruppi vulnerabili; e nella promozione di nuove competenze (attraverso la riforma del sistema di formazione). La dimensione di genere, generazionale e territoriale di questa componente è ulteriormente rafforzata dalla complementarietà con le **misure di decontribuzione** per i giovani, le donne ed il Sud, parzialmente finanziate attraverso il ReactEu.



Fonte Governo

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.